
Rossella Cancila

“PER LA RETTA AMMINISTRATIONE DELLA GIUSTITIA”.
LA GIUSTIZIA DEI BARONI NELLA SICILIA MODERNA*

1. Le corti feudali

Come in altri grossi centri baronali siciliani, a Castelvetro il palazzo del signore (palazzo ducale) – «ampio e magnifico, che non vi è nel Regno né gl'altri Stati di Signori di ordine magnatizio» – era adibito a residenza del feudatario (di fatto, dopo la prima metà del Seicento, sempre lontano e assente), ma era anche la sede della corte secolare, della corte giuratoria e della corte capitaniale, cioè rispettivamente delle amministrazioni feudale, comunale e giudiziaria, tutte controllate dal feudatario. Al suo interno si trovava pure, in «una stanza ben cautelata», la Cancelleria «delle cose appartenenti sì a privilegi della Città, come a materie patrimoniali reali, per direzione del governo», e «uno stipo con li libri dell'annuo importo d'introito, ed esito dell'Università». E ancora

vi sono le stanze del publico Arcivo, e l'altre stanze destinate a principio per porzione di Notari (poiché l'altra banche di Notari sono sparse nell'altre Piazze della Città).

Nel mezzo delle quali stanze di Arcivo e Notari vi è una bellissima porta d'intaglio con suoi cinque gradini a forma ottagonana, da dove si fa l'ingresso in una stanza ov'è situata una bella scala di pietra, che al primo ballatore si dirama, cioè a man destra, ove ha l'ascenzo alle stanze del secondo ordine di tal quarto chiamate del Seggio Giuratorio, seu del Magistrato, delle quali stanze una, cioè la Sala grande, ha la veduta sì nell'uno come nell'altro piano sudetti.

In detta Sala grande si facciano i Concilij per publica occorrenza del Commune, e costa di n.ro 40 persone, cioè 24 nobili, dodici artefici e 4 borges: ed intervengono cioè il Capitano, Magistrato, Sindaco e Proconservatore Regio, li sudetti nobili, che sedono a sedie alte, gl'artefici, che sedono a banchi di legno senza spalliere e nella medema linea li borges. E se ne fa l'antica convocazione colla campana grande della Matrice detta del Popolo. In tal Sala grande, di rimpetto all'entrata vi è il ritratto del Santo Patrono principale della Città, il gloriosissimo precursore S. Giovanni Battista. [...]

* È parte di un ampio studio in corso sulla politica antif feudale del viceré Caracciolo in Sicilia negli anni Ottanta del Settecento. La ricerca è svolta nell'ambito di un PRIN 2007. Sigle adope-

rate: Asn = Archivio di Stato di Napoli; Asp = Archivio di Stato di Palermo; Ast = Archivio di Stato di Torino; Bcp = Biblioteca Comunale di Palermo.

Ad un angolo di detta sala vi è una porta accessoria, per la quale si entra in altre due stanze che corrispondono al piano del Foro, seu Piazza Vecchia, destinate per parlamenti segreti del Magistrato e providenze per il pubblico politico ed economico.

A man sinistra però per ove si ascende ad altre tre stanze di detto ordine che guarda la succennata strada del corso, destinate per il Giudice Civile e Criminale e di Appellazione ...¹.

L'esercizio di funzioni giudiziarie, amministrative, fiscali, sempre più complesse soprattutto nelle grosse comunità feudali, faceva della giurisdizione l'elemento cardine attorno a cui ruota la differenziazione tra la condizione di proprietario terriero privato e quella di feudatario di complessi che si definiscono *stati*, costituendone «un vero e proprio valore aggiunto»². Il feudo era sì una risorsa economica, ma era anche uno «stato» su cui il feudatario esercitava la propria giurisdizione: era, di più, il «fondamento strutturale» di quel potere economico e politico³. Organizzazione e sfruttamento delle risorse economiche allora, ma anche governo del territorio, che si esplicava nell'esercizio di funzioni articolate, che richiedevano il ricorso a personale amministrativo locale designato – come si è detto – dal feudatario. Non soltanto dunque funzionalità produttiva del feudo, ma attenzione anche alla sua natura giurisdizionale, quella che giustifica insomma l'uso del termine «stato», e con esso la tendenza a conformare l'organizzazione feudale sul modulo di quella pubblica⁴.

Dunque la signoria feudale si trasforma in una macchina sempre più complessa: un sistema di interconnessioni fittissime fra diritto ed economia, poteri di diritto e poteri di fatto, dinamiche che investono la produzione e il mercato, apparato che ha bisogno di magistrati, funzionari esperti in gestione finanziaria, agronomi ecc. È soprattutto per questo, non solo per l'estensione e l'ampiezza geografica, che i grandi patrimoni feudali sono chiamati *stati*⁵.

C'è allora un ambito assai rilevante che riguarda la prassi del governo del feudo come istituto di diritto pubblico. In ogni comunità occorre amministrare la giustizia, provvedere all'ordine pubblico, curare l'approvvigionamento annuario, imporre ed esigere le impo-

¹ Cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale nella Sicilia moderna*, Viella, Roma, 2007, pp. 224 sgg.

² A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 148.

³ A. Lepre, *Feudi e masserie. Problemi della società meridionale nel Sei e Settecento*, Guida, Napoli, 1973, p. 12.

⁴ G. Galasso, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Feltrinelli, Milano, 1975, p. 233. Sull'argomento cfr. anche A. Massafra, *Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contributo alla ricerca*, in «Quaderni Storici», n. 19, (1972), pp. 213-220.

⁵ A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., p. 148.

ste, vigilare sul patrimonio pubblico: il barone doveva avvalersi di un apparato che lo assistesse, attraverso cui concretamente operare sul territorio e al quale delegare a sua volta funzioni. Nelle terre baronali il diritto di scelta o di nomina degli ufficiali di giustizia (capitani, giudici, fiscali) e degli amministratori locali (giurati, in primo luogo) spettava perciò al feudatario che ne avesse ricevuto espressamente facoltà nei privilegi di concessione («cum libera facultate eligendi, emovendi, destituendi semper et quodcumque, quoscumque officiales, capitaneos, iudices, iuratos, castellanos, bagulos, acatapanos»)⁶, trattandosi – come la trattatistica aveva ampiamente chiarito – di una *regalia*, il cui esercizio era di stretta pertinenza regia, e comunque svincolato dall'esercizio del mero e misto imperio⁷. La maggior parte dei baroni godeva di tali facoltà almeno sino alle riforme caraccioliane del 1785, quando esse furono in parte sottratte alla giurisdizione feudale e diritti feudali e privilegi vennero posti fortemente in discussione⁸.

In quei comuni feudali nei quali, in casi assai rari in verità, l'elezione degli ufficiali non era stata affidata espressamente al barone, si procedeva – secondo un uso ormai generalmente consolidato nelle città demaniali – alla compilazione di elenchi ristretti di eleggibili, le *mastre* (o *scrutinio*), che comprendevano i nominativi di coloro che erano ritenuti idonei a ricoprire l'ufficio, in pratica i membri delle famiglie più in vista del luogo: in tal caso era l'oligarchia locale a condizionarne la scelta, attraverso il controllo dell'accesso alla mastra delle famiglie considerate degne di ammissione. Le competenze degli

⁶ La formula è ripresa dalla *Memoria ragionata in favore de' baroni del Regno di Sicilia, per le novità fattesi dai Tribunali della Regia Gran Corte e del Real Patrimonio negli anni 1784, 1785 e 1786 sulla legislazione del Regno e contro le giurisdizioni baronali*, ms. della Biblioteca della Società di Storia Patria, Napoli, ai segni XXI.D.13, c. 15.

⁷ Sono regalie la «potestas legis condendae, creandi magistratus et tabelliones, fondendi monetam et similia, quae non possunt cadere in privatum», perché diritti connessi con la potestà di governo, riservata al sovrano (P. De Gregorio, *De concessione feudi tractatus, cum additionibus don Garsiae Mastrilli*, Panormi, 1598, pp. 230, 18). Il Mastrillo attribuisce a tutti i baroni dotati di mero e misto imperio la facoltà di creare magistrati e ufficiali a loro subordinati col compito di esercitare a loro nome la giurisdizione (G. Mastrillo, *De magistratibus eorum imperio et iuri-*

sditione tractatus, Panormi 1616, II parte, pp. 95-103). In particolare, «officialium creatio dicitur fructus iurisdictionis» (ivi, p. 92, 95). È significativo che, nella sua relazione a Vittorio Amedeo II di Savoia, l'avvocato fiscale del regno Nicolò Pensabene così si esprime: «di Baroni del Regno nelle sue Terre e Feudi, eccettuandone pochissimi, han tutti il Mero e Misto imperio, cioè la giurisdizione amplissima, per esercizio della quale creano loro tutti gli ufficiali», segno di una prassi che si era eretta ormai a norma (Ast, Sicilia, inv. I, cat. I, mazzo 3, *Relazione della Giurisdizione che hanno li Baroni del regno nei loro Stati fatta dall'Avv.o Fiscale Pensabene*. Ringrazio Alberico Lo Faso di Seradifalco, che cortesemente mi ha fornito la trascrizione del documento).

⁸ Cfr. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Sansoni, Firenze, 1943, pp. 273 sgg.

ufficiali e le norme che ne stabilivano la nomina o elezione potevano peraltro essere regolate da «capitoli di accordo» o «capitolazioni», quando non da vere e proprie «costituzioni», che – nate dal consenso tra le parti – regolamentavano i criteri di gestione del feudo e, fissando delle norme, sottraevano la comunità all'arbitrio del signore⁹. Nella contea di Modica, ad esempio, pur spettando sempre al conte la facoltà di eleggere e ordinare gli ufficiali, era stata sin dal 1564 concordata la possibilità di procedere a «un scortinio nela presencia del governatore di tucte le persone concorrente a tali officii, et quelli che nexiranno per scortinio siano ufficiali nelo officio che haviranno concorso»¹⁰. Ad Alcamo, invece, la scelta veniva sottratta al controllo del feudatario e affidata alla sorte: il capitano, ad esempio,

si digia fari per buxolo, vicelicet, li iurati chi pro tempore serranno digiano fare eleptioni di sei persuni acti ad ministrari dicto officio; et di quilli sei imbuxulati, lo primo chi nexirà per manu di una persuna innocenti, sia capitano¹¹.

Ai giurati, generalmente quattro, in carica per un anno, spettava in particolare l'amministrazione comunale: essi avevano la rappresentanza del comune e coadiuvati dal sindaco gestivano il patrimonio dell'università, curavano l'imposizione fiscale, si occupavano dell'anona, fissavano i prezzi (*mete*) di alcuni generi, regolandone il commercio, provvedevano all'edilizia urbana e alla salute pubblica, e svolgevano mansioni di polizia locale, servendosi della collaborazione dei maestri di piazza o acatapani.

Il feudatario si avvaleva inoltre di soggetti non dotati di potestà di governo, le cui mansioni attenevano almeno in teoria prevalentemente alla sfera patrimoniale piuttosto che a quella giurisdizionale in senso proprio¹². Essi curavano i suoi affari, tenevano in ordine le scritture,

⁹ Un esame dei capitoli di diverse comunità feudali siciliane si trova in T. Falsaperla, *Il governo feudale: amministrazione (secoli XV-XVII)*, in D. Ligresti (a cura di), *Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli*, Cuecm, Catania, 1995, pp. 127-189. L'autrice rileva come non esista una raccolta completa di patti, capitoli, istruzioni relative alle comunità feudali, mentre maggiore attenzione è stata tradizionalmente riservata alle raccolte relative alle città demaniali. Non mancano però pregevoli studi di storia locale in cui tali regolamenti vengono riprodotti e analizzati.

¹⁰ E. Sipione, *Statuti e capitoli della con-*

tea di Modica, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1976 (Documenti per servire alla storia di Sicilia. Fonti del diritto, s. II, 14), p. 170, dove sono riportate nel dettaglio le procedure da seguire per la scelta di ogni ufficiale.

¹¹ Cit. *ivi*, p. 143.

¹² Cfr. A. Spagnoletti, *Il governo del feudo. Aspetti della giurisdizione baronale nelle università meridionali nel XVIII secolo*, in «Società e storia», n. 55 (1992), p. 62. La struttura amministrativa dello stato feudale di Castelvetrano si reggeva, ad esempio, su 18 salariati, oltre il secreto e il consultore, per un costo annuale di 348 onze.

riscuotevano il denaro dei debitori, sorvegliavano gli affitti, ma in molti casi non è possibile distinguere in modo netto funzioni patrimoniali e funzioni giurisdizionali, verificandosi piuttosto di fatto una commistione di compiti e interessi, che talora poteva dar luogo anche a conflitti di competenza. È questo il livello inerente più ai rapporti di produzione nell'azienda feudale, che spettavano di norma alla corte seceziale, a capo della quale c'era il secreto (o governatore), una sorta di *alter ego* locale del feudatario, «il padrone assente»¹³, che – a titolo di esempio – nei domini del principe di Castelvetro era scelto tra i «soggetti più qualificati del paese, non meno per il carattere, che dovrà sostenere di primo ministro di Sua Eccellenza Padrone, che per contegno del posto, per non trovarsi in procinto d'aver minorata la sua autorità, quando la plebbe e gl'uomini volgari considerandolo della lor condizione, potrebb'er mancare del rispetto dovuto, e mettere in detestabile familiarità col volgo quel posto che deve esigere la ubidienza da ogn'uno»¹⁴. In qualità di sovrintendente, egli vigilava perché tutti i ministri subalterni facessero «bene, puntualmente e fedelmente, il debito loro» nelle rispettive mansioni.

Il secreto era insomma la persona più rappresentativa del paese, dal momento che a lui faceva capo non solo l'amministrazione della secezia, ma anche dell'università: negli stati del principe di Castelvetro, nei consigli civici convocati «tanto per l'igualazione del patrimonio di essa, quanto per formare il ruolo della milizia urbana, imporsi mete ed altri di questa natura», egli occupava «il primo luogo delli votanti laici, e dà prima d'ogn'un di essi il suo parere, al quale d'ordinario tutto lo resto si sottoscrive». La sua presenza era inoltre necessaria, pena l'invalidazione dei provvedimenti, quando si appaltavano le gabelle, tanto le feudali quanto quelle dell'università. Negli stati del principe di Resuttano era lui che insediava la corte capitaniale e la corte giuratoria: a lui il capitano doveva relazionare in merito ai carcerati e ai delitti loro contestati, «per restarne suddetto governadore inteso e soprintendere alle operazioni della riferita corte e poscia darne conto a noi [il principe] per aspettarne gli ordini»¹⁵; nelle sue

¹³ Così si definiva Federico di Napoli nel *Libro verde di Condò*, in F. Di Napoli, *Noi il Padrone*, a cura di O. Cancila, Sellerio, Palermo, 1982, p. 171.

¹⁴ V. Petitto, *Platea Universale di tutti gli stati, effetti, rendite e giurisdizioni che possiede nel Regno ed isola di Sicilia l'Eccellentissimo Signore Don Diego Aragona Pignatelli, Cortes, e Mendoza*, in Asn, Sezione Archivi Privati – Casa Reale, Archivio privato Pignatelli Aragona Cortes, *Museo*, vol. 39 (t. I, anno

1733), c. 172, che elenca i compiti del secreto relativamente allo stato di Terzano, ai quali poi rimanda al momento della trattazione su Castelvetro (ivi, cc. 172-179).

¹⁵ F. di Napoli, *Noi il Padrone* cit., p. 42. Nei capitoli di Calatabiano del 1696 il barone, principe di Palagonia, marchese di Francofonte, disponeva esplicitamente che il secreto non dovesse intervenire «in cose criminali, stante spettare detta recognitione alla corte

mani i giurati e il sindaco inginocchiati uno alla volta giuravano «di bene amministrare l'impiego, secondo il servizio di Dio, del re, del padrone dello stato e del pubblico»¹⁶.

Anche del pubblico, quindi. La ricerca del consenso dei vassalli comportava una pratica di governo basata sulla prudenza e sulla correttezza dei comportamenti, sia da parte del feudatario, sia da parte dei suoi più stretti collaboratori, come consigliava nel 1679 il principe di Lercara al governatore del suo stato feudale:

È la prudenza la vera et unica regola di tutti l'ationi umane, in virtù della quale l'uomo con buona e certa deliberatione discerne il bene dal male, l'utile dal suo contrario, fugge questo e siegue quello ... Il ministro grande deve havere sempre a conto il decoro del prencipe, la fede nella lingua e nel cuore, la prestezza nelle mani, la prudenza nell'intelletto per operare la sottigliezza nelle ragioni, la prontezza ne i partiti, la vivacità nell'intendere, la chiarezza nella risoluzioni, la sodezza ne i discorsi, la gratia nelle dissimulationi, la modestia nella virtù, la speriienza ne i negotij, cossi in saperli ordinare, cominciare, come continuarli e finirli, poscia che solamente finis coronat opus. Ma soprattutto la reputatione nel farsi conoscere omo di abene, sincero, leale, veridico e fedele, perché dalla reputatione nasce il credito o discredito ... Il punto del buon governo consiste in sapere conoscere il tempo opportuno, il modo proporzionato e la natura de i sudditi, per caminare o con l'uno o con l'altro di questi termini proportionatamente. Quando i governatori sono omini d'abbene fanno comparire da per tutto il servitio del Padrone e sopra tutto habbia Dio e la giustitia innante gl'occhi senza passione alcuna, né d'odio, né d'amore, né d'interessi, che sempre caminerà bene e si avvanzerà in qualche operationi con grati applausi di lode: virtus est iustitia, sine iustitia nihil facies ... L'esortiamo dunque ad esser timoroso di Dio, rispettare e riverire gl'ecclesiastici, esser zelante del culto divino e dell'opere pie, protettore delle vedove, orfani e pupilli, padre amoroso de' poveri e necessitosi, osservatore di tutti li statuti, prammatici et ordini reggii e viceregii fatti e da farsi. E l'istesso ordiniamo e comandiamo a tutti nostri altri ufficiali presenti e futuri e che

capitaniale, et in dette cose criminali, il capitano di questa ne debba prima notiare a detto segreto di havere sortito tal caso contro tale, o tali persone soggetti alla cura di detto segreto, ad effetto che detto segreto possa provvedere al bisogno di detto stato e servizio mancante, con dar la cura ad altri persone in loco di quelli che mancheranno» (Asp, *Archivio Gravina Cruyllas*, vol. 223, c. 552r: ringraziamento per l'indicazione Claudia Raccuglia). Insomma, il segreto doveva essere messo a conoscenza solo delle indagini che riguardavano i suoi dipendenti, in modo che potesse provvedere alla loro sostituzione. A Campo-

franco, invece, il barone aveva nominato capitano il figlio del governatore e aveva disposto che, alla morte del padre, gli subentrasse nella carica. I due inoltre dovevano alternarsi ogni anno nell'ufficio di capitano e di giudice di capitano. L'altro figlio del governatore fu invece nominato mastro notario del capitano. Alla loro morte, tutti gli uffici ricoperti sarebbero passati in perpetuo ai legittimi discendenti (G. Testa, *Il Principato di Campofranco nel feudo "Fontana di li Rosi". Ricerche e Documenti 1573-1973*, Agrigento, 1973, pp. 161-165).

¹⁶ F. di Napoli, *Noi il Padrone* cit., p. 56.

debbano essere fedeli et obedienti sudditi al Re Nostro Signore et a noi zelanti et osservanti della nostra giurisdictione et havere innanti gl'occhi il timore di Dio in tutte le cose che loro proponeranno et disponderanno, con amministrare con ogni rettitudine l'officio loro conforme sono obligati, rimossa ogni passione d'oddi, amore, timore, interesse et ogn'altro proprio o privato affetto¹⁷.

Per i signori era quindi viva l'esigenza di trovare vie a garanzia di una pratica di governo, che – come, del resto, quella monarchica – non poteva fare a meno di forme di consenso a livello locale¹⁸. E come il sovrano nei confronti delle comunità demaniali, che tradizionalmente godevano di spazi di autonomia abbastanza ampi e di larghi margini di contrattazione, anche i feudatari ricorrevano perciò a controlli e verifiche dell'operato dei propri ufficiali, dei quali potevano ordinare nel caso anche la carcerazione:

quando in questi si scuopriva cattiva amministrazione de' loro impieghi il barone, cui era confidata la principale amministrazione della giustizia nel suo feudo, sospendea d'impiego, dimettea e fin anche gastigava con carcerazione chiunque de' suoi ufficiali, che faceva abuso di quella autorità che le veniva confidata. Era questo per gl'officiali de' feudi baronali, gente per lo più povera e malamente educata, un freno a non far degli aggravi al povero, a non commettere delle concussioni e ruberie, a non vendere infine la giustizia, poichè vegliando loro addosso il barone, presso cui trovavan facilissimo accesso le querele de' suoi sudditi, questi al primo ricorso dava quei tali ripari, onde repressa la malignità dell'officiale delinquente trovava il povero asilo e protezione nelle leggi e nella giustizia¹⁹.

Così è ancora il principe di Lercara a esortare il governatore del suo stato feudale a stare «vigilante sopra tutti li officiali acciò che ogn'uno facci il suo debbite et quanto spetti al suo officio, e non strappazano li poveri e non si pigliano raggioni più di quilli de iure li toccano» e puntualizzava che «nessuno officiale possa ricevere re[g]ali

¹⁷ *Istruzioni di segreto e governatore della nostra terra di l'Arcara*, 6 agosto 1679, cc. 187v-188r. Il documento, che in origine doveva far parte di un volume manoscritto, è costituito da un fascicolo che occupava le carte 181r-196v. Mi è stato messo a disposizione da Biagio Ortoleva, che lo ha trovato tra le sue carte di famiglia e che ringrazio. Si tratta di disposizioni, che confermano «come nel corso del Seicento governare sia esercitare la giustizia» (I. Fosi, *Giustizia, giudici e tribunali fra centro e periferia nello Stato ecclesiastico (secoli XVI-XVII)*, «Dimensioni e problemi della

ricerca storica», n. 2/2001, p. 196). Sull'argomento cfr. anche D. Frigo, *Principe, giudici, giustizia: mutamenti dottrinali e vicende istituzionali fra Sei e Settecento*, in L. Berlinguer, F. Costa, *Illuminismo e dottrine penali*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 4-5.

¹⁸ Cfr. le considerazioni di M. Benaitau, *Vassalli e cittadini. La signoria rurale nel Regno di Napoli attraverso lo studio dei feudi dei Tocco di Montemitello (XI-XVIII secolo)*, Edipuglia, Bari, 1997, pp. 184-185.

¹⁹ *Memoria ragionata* cit., c. 3v.

dalli prosecuti sotto pena di privazione d'ufficio ed altre a noi riservate²⁰. Di più che nessuno ufficiale possa amministrare giustizia per conto suo proprio né di loro parenti stretti in grado, quia nemo iudex in causa propria, ma si deve ricorrere ad altro ufficiale»²¹.

Ordinava inoltre che «questi presenti capitoli spettanti all'ufficiali si leggano ogni volta si creeranno li novi ufficiali d'innanzi di loro subito preso il possesso andando alla banca, e così ordinamo al nostro maestro notario che habbia d'osservare a tenerli registrati nel volume di suo registro e che ad ogni ufficiale che ne vorrà copia ce l'abbia da fare gratis, e questo sotto pena di privazione d'ufficio et altri a noi ben viste et serbate».

Grazie alla concessione da parte del feudatario di cariche pubbliche, onorificenze, titoli, all'interno degli stati feudali si determinavano consistenti processi di ascesa di alcune famiglie che portarono nei secoli alla formazione di 'patriziati' locali, fortemente dipendenti dallo stesso feudatario²². Oltre a significativi elementi di mobilità sociale, è

²⁰ È certo un riflesso significativo della percezione che si aveva a fine Cinquecento della giustizia la testimonianza di Argisto Giuffredi – maestro notaro della Corte Pretoriana, segretario del vescovo di Patti e tra i fondatori dell'Accademia degli *Accesi* –, che così consigliava nei suoi *Avvertimenti cristiani* i propri figli: «a proposito il trattarvi del rispetto che si deve aver alla giustizia, vi ricordo che non contendiate mai con gli ufficiali, se ben fossero birri; perché con una cattiva e talhora falsa relazione vi possono fare gran danno; e soprattutto avendo a far con essi loro, fatevegli amici con ossequii, con presenti e con tutto quello che potete. Non fate come suol fare alcuno, che alla bella prima si mette a contendere con essi loro, e fa, come soglio dir io d'alcuni, che andando all'ospedale, si fan la prima cosa nimico l'ospedaliere. E se un ufficiale vi domanda un tari di quel che gli viene un carlino [= mezzo tari], e vi dispiace la spesa, pregatelo a contentarsi di manco; ma se non lo vuole, dateglielo. Non fate come uno che io conobbi, che era carcerato all'arcivescovato di Palermo co' ferri, ed era stato provisto dall'arcivescovo che uscisse; e perché non so che ufficiale pretendeva tre carlini, diceva non toccargli altro che un tari, e ste' piu tosto due altri giorni carcerato co' ferri, che pagargli, e pagò poi

i tre carlini e qualche altro tari di più per la lite che ne fece. E seppure il torto che vi fusse fatto, fusse evidente e tale, che ve ne doveste richiamare a' superiori, sempre è meglio aspettare un sindacato o cosa simile; con tutto ciò che il più sicuro è rimettere ogni torto a Dio, che egli non lascia mai invedito nessuno che in lui si rimetta totalmente, facendolo però per servizio di Dio, e non rimettendo per non poterne fare altro, con tutto che il rimettere sia sempre utile» (A. Giuffredi, *Avvertimenti cristiani*, «Documenti per servire alla storia di Sicilia», IV serie, vol. V, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1896, pp. 58-59).

²¹ *Istruzioni di segreto e governatore della nostra terra di l'Arcara* cit., cc. 186v-188r.

²² Il termine di 'patriziato' non va certo qui inteso secondo la categoria del sistema patrizio con cui si fa riferimento a una ben definita organizzazione del potere oligarchico affermatasi nell'Italia centro-settentrionale tra XVI e XVII secolo. Diversi appaiono infatti i livelli, le articolazioni, i soggetti per poter parlare di un gruppo omogeneo di potere, anche se poi comune è l'aspirazione a selezionarsi, a riconoscersi e a distinguere sé dagli altri, a difendere i propri privilegi, arrogandosi un diritto ereditario. Sull'argomento, cfr. C. Moz-

possibile riscontrare anche una certa dialettica politica che contrapponeva le famiglie emergenti per il controllo delle cariche pubbliche più importanti, come pure momenti di conflittualità tra esclusi e integrati nel sistema di potere²³. Naturalmente, rispetto alle università demaniali qui gli spazi di autonomia erano sicuramente più limitati: si tratta pur sempre di relazioni da iscrivere nell’ambito del rapporto signore-vassalli, senza però che questo debba necessariamente intendersi in termini di abuso e/o resistenza.

Strettissimo era infatti il legame di queste famiglie con il potere feudale, che rimaneva il fondamento giuridico stesso della loro preminenza: solo grazie alla benevolenza accordata dal feudatario esse potevano intraprendere un processo di promozione sociale e di ascesa economica²⁴. Si tratta dunque di una oligarchia cittadina nata e cresciuta all’ombra del feudo, fortemente integrata col potere signorile, che occupava le cariche municipali più importanti e le gestiva a nome del signore, spesso di fatto sostituendosi a lui. Ma non solo. In alcuni casi, infatti, questo non era che il primo passo per poter fare il grande salto nella nobiltà titolata, acquistando col titolo di barone quel prestigio sociale al quale le generazioni precedenti avevano preparato il terreno. Per tutti l’aspirazione più elevata.

2. «Barones regii officiales ac magistratus dicuntur»

Lo *ius* feudale siculo aveva ormai ampiamente acquisito che i «barones regii officiales ac magistratus dicuntur», e «quinimo iudices

zarelli, *Il sistema patrizio*, in C. Mozzarelli e P. Schiera (a cura di), *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell’Italia centro-settentrionale dal XVI al XVII secolo*, Libera Università degli Studi, Trento, 1978, pp. 52-63. Sul problema terminologico, cfr. anche D. Marrara, *Nobiltà civica e patriziato. Una distinzione terminologica nel pensiero di alcuni autori italiani dell’età moderna*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia», s. III, vol. X, 1, 1980, pp. 219-232.

²³ Si vedano, ad esempio, R. Zaffuto Rovello, *Universitas Calatanixette 1080-1516*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1991, pp. 255 sgg., che analizza le spaccature in seno al gruppo dirigente di Caltanissetta durante la rivolta del 1516 contro il conte Antonio

Moncada, ma anche diversi episodi relativi alla Contea di Modica riportati da G. Morana, *Le città della Contea di Modica tra feudalità vecchia e nuova (secc. XVI-XVII)*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1995, pp. 119-122. Sul complesso rapporto barone-comunità e sul gioco delle fazioni locali insiste anche A. Spagnoletti, *Il governo del feudo. Aspetti della giurisdizione baronale nelle università meridionali nel XVIII secolo*, in «Società e storia», n. 55 (1992), pp. 61-79. Sull’argomento cfr. anche G. Murgia, *Comunità e baroni. La Sardegna spagnola (secoli XV-XVIII)*, Carocci, Roma, 2000, pp. 80 sgg. con riferimento all’area sarda.

²⁴ Sull’argomento rinvio a R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 88-124.

ordinarii dicuntur suorum vassallorum», «ubi subdit, quod tenentur iudicare iuxta leges et constitutiones Regni, ut alii magistratus Regis», dai quali però si distinguevano per il carattere perpetuo del loro ufficio²⁵. Il feudatario era insomma «un'altra sorte di magistrati ereditarii con potestà di amministrare la giustizia ai suoi sudditi e con incarico di vegliare sopra gli ufficiali minori della comunità». Così precisava l'anonimo redattore della *Memoria ragionata*, preoccupato delle limitazioni che la legislazione caracciolana aveva imposto alla giurisdizione baronale, che per l'autore non era «un'usurpazione dei diritti della sovranità», ma «un esercizio dipendente in tutto dalla suprema autorità del re».

Il re è il padrone di tutti, la sua sovranità non ha limiti, il potere lo ha da Iddio a cui solo è obbligato di rendere conto, egli è l'unico padre de' suoi popoli, nelle sue mani soltanto Iddio ha fidato le bilancie della giustizia, egli è il solo dispensatore de' premi e delle pene. Il re però, per la molteplicità delle cure che seco porta la sovranità, non è possibile che da per sé stesso nella vasta estensione de' suoi domini possa veder tutto, tutto sentire ed amministrare da sé solo giustizia a tanti milioni di suoi vassalli nelle giornaliere continue loro concorrenze. Gli è uopo adunque destinar nelle varie incombenze che seco porta la sovranità delle persone di conosciuta probità per rilievarlo nell'esercizio delle cure del suo sommo impero, onde i sudditi possano con facilità ottenere giustizia ne' tanti e così varii rami di loro ricorsi. Ecco l'origine de' magistrati²⁶.

I magistrati, dunque, in quanto braccia della sovranità esercitavano la loro autorità in nome e per conto del re, niente derogando della sua sovrana potestà, ma entro i limiti e i tempi che egli stesso ha prescritto distinguendo tra

- magistrati temporanei annuali, ossia giudici e capitani locali, per l'amministrazione giudiziaria, e senatori e giurati, per l'amministrazione economica;

²⁵ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., pp. 60-61, che riprende P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 30 (p. 1, q. 10, n. 14). Sull'argomento, cfr. A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli 1505-1557*, Jovene editore, Napoli, 1983, pp. 163-164. Vale la pena di puntualizzare che nel regno di Sicilia, come anche in quello d'Inghilterra, le istituzioni giudiziarie sin dall'età medievale presentano caratteristiche diverse rispetto a quelle degli altri stati feudali europei, dove generalmente la giustizia fu patrimoniale: qui invece «il tribunale della Corte regia è veramente

il supremo magistrato di un ordinamento giudiziario pubblico», che assume funzioni di coordinamento rispetto a giustizie feudali e patrimoniali, che pur non mancano, «ma esse sono coordinate alla giustizia pubblica, e dal potere centrale, non desautorato dal feudalesimo, incastrate diciam così nell'ordinamento pubblico giudiziario» (cfr. F. Ciccaglione, *Feudalità, feudo*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, diretta da Pasquale Stanislao Mancini, Società Editrice Libreria, Milano, 1903, vol. VI, parte II, p. 375).

²⁶ *Memoria ragionata* cit., p. 6.

- magistrati biennali, la cui giurisdizione si estendeva su tutto il regno, come i giudici del Tribunale della Gran Corte e del Concistoro della Sacra Regia Cosciencia;

- magistrati perpetui o a beneplacito del sovrano, quali i Presidenti dei Tribunali, i Magistrati, Razionali e altri ministri del Tribunale del Real Patrimonio, i Consiglieri del Magistrato del Commercio, gli Avvocati fiscali, e altri ufficiali minori.

Analogamente, il sovrano aveva istituito i baroni quali magistrati ereditarii, conferendo loro una autorità «eguale in tutto a quella degl'altri magistrati, colla sola differenza di essere questa ereditaria ed accordata in successione, quando l'altra è temporanea o concessa per il corso di una sola vita». Insomma, ogni barone «lo deputa per sé e suoi successori un Magistrato superiore alla corte di giustizia locale di quella tale comunità, e col titolo di barone permette che possa così egli come il suo erede amministrare la giustizia in suo real nome e da sua parte»²⁷.

Nell'esercizio della giurisdizione il barone doveva avvalersi necessariamente di un apparato, che costituiva la corte capitaniale, a capo della quale era posto il capitano, responsabile dell'amministrazione della giustizia e scelto pertanto così come gli altri magistrati tra i giurisperiti. Costui, nelle cui competenze ricadeva anche la difesa della città e il mantenimento dell'ordine pubblico, amministrava in particolare per conto del barone la giustizia penale in quei centri feudali in cui il signore godeva del privilegio della giurisdizione criminale, anche se poteri e attribuzioni potevano variare da luogo a luogo, così come accadeva nelle città demaniali: spesso, ad esempio, il capitano svolgeva i suoi compiti tanto «in civilibus» quanto «in criminalibus». Nella realtà si riscontra infatti una commistione nell'esercizio delle mansioni: occorre tener presente, d'altra parte, che nella società di antico regime ruoli e competenze non erano stabiliti in modo netto, anzi erano più diffusi i casi in cui le attribuzioni si accavallavano, generando non di rado conflitti di competenza²⁸. Anche rispetto ai compiti

²⁷ Ibid. Analizza gli aspetti fondamentali e gli ambiti di competenza che definiscono la giustizia signorile nella Spagna moderna M. López Díaz, *La administración de la justicia señorial en el antiguo régimen*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», t. LXXVI, 2006, pp. 557-588.

²⁸ Per maggiori dettagli sulla struttura amministrativa e giudiziaria dei comuni siciliani, cfr. L. Genuardi, *Il Comune nel Medio Evo in Sicilia*, Firenze, Palermo, 1921. Una disamina delle funzioni

attribuite agli ufficiali in diverse realtà feudali è in T. Falsaperla, *Il governo feudale* cit., pp. 127-189. Più in particolare, cfr. il *Libro rosso* di Resuttano (F. di Napoli, *Noi il Padrone* cit., pp. 42 sgg.), che offre importanti ragguagli sul funzionamento di un comune feudale nel Settecento anteriormente alle riforme caracciolane. Utili indicazioni sono anche negli studi su Riesi (G. Testa, *Riesi nella storia*, Centro editoriale Archivio di Sicilia, Palermo, 1981, pp. 111-120), Mussomeli (G. Sorge,

svolti potevano esserci delle differenze, ma normalmente le competenze del capitano erano giudiziarie e di polizia²⁹: riceveva le querele dalle parti lese, istruiva i processi, emetteva le sentenze e ne curava l'esecuzione; era inoltre responsabile del territorio, ordinava la cattura dei delinquenti, sottoponeva a fermo eventuali testimoni, ne disponeva la carcerazione e la tortura ove prevista³⁰. Nell'esplicare la sua attività egli era assistito dal giudice criminale, che conduceva i processi e compilava le sentenze sanzionate dalla firma del capitano; dal giudice fiscale³¹, che faceva le parti del fisco nelle cause criminali, mentre il giudice d'appello si occupava nello specifico delle cause di secondo grado, ma poteva non essere presente³².

Mussomeli. *Dall'origine all'abolizione della feudalità*, Edizioni Ristampe Siciliane, Catania, 1982, I vol., pp. 296-309), Bivona (A. Marrone, *Bivona città feudale*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1987, pp.169-176) e Petralia Sottana (F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1990, pp. 116-131, 193 sgg.). Relativamente all'area peninsulare del Mezzogiorno d'Italia, L. Palumbo, *Nobili, notabili e vassalli nel Basso Salento tra XVII e XVIII secolo*, in L. Palumbo, G. Poli, *Centro e periferia in Terra d'Otranto tra XVI e XVIII secolo. Nobili, notabili e vassalli a Lecce e nel basso Salento*, Cacucci, Bari, 2001, pp. 146-164, analizza la documentazione sui processi istruiti tra XVII e XVIII secolo nella corte baronale di Poggiardo nel Basso Salento. Sull'amministrazione della giustizia da parte di una famiglia della piccola feudalità nel territorio di Orvieto, cfr. M. D'Amelia, *Orgoglio baronale e giustizia. Castel Viscardo alla fine del Cinquecento*, Gangemi editore, Roma, 1996.

²⁹ Cfr. A. Italia, *La Sicilia feudale*, Società anonima editrice Dante Alighieri, Genova-Roma-Napoli, 1940, pp. 381-386. Dal capitano dipendevano degli ufficiali subalterni con funzioni di polizia giudiziaria: il baglio (cui spettavano la custodia delle campagne e dell'abitato), il carceriere e i provisionati. Nel 1543 nel tentativo di arginare il dilagante banditismo venne istituito una sorta di corpo di polizia di campagna, i capitani d'armi, uno per ogni

valle, ma il rimedio si rivelò presto peggiore del male. Questi infatti, coadiuvati da «provisionati» – così chiamati per le *provisiones* che ricevevano – erano personaggi non sempre al di sopra di ogni sospetto, spesso banditi e ladri essi stessi nominati per la loro conoscenza del mondo del brigantaggio e della malavita (cfr. G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna*, Palumbo, Palermo, 1995, pp. 61-68). Per il Regno di Napoli, rinvio a E. Pappagna, *Ordine pubblico e banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, in L. Antonielli, C. Donati, *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 58-59.

³⁰ I testimoni dopo il delitto venivano fermati e, se reticenti, imprigionati (A. Italia, *La Sicilia feudale* cit., p. 401).

³¹ Nel Libro Rosso di Resuttano, Federico di Napoli chiariva che «l'ufficio di fiscale è propriamente istituito non solo per insistere al gastigo de' delinquenti e fare che restino puniti, m'anche per non far permettere che i nostri vassalli fosser'oppressi ed ingiustamente proscuti dagli uffiziali e persone potenti»: rappresentava insomma talora l'accusa contro i criminali; talora l'avvocato difensore dei vassalli (F. di Napoli, *Noi il Padrone* cit., pp. XV, 44).

³² A Mussomeli, per esempio, non ve n'è traccia, anche se a Palermo presso il principe di Trabia esisteva un Corte Superiore, che sembra facesse le veci del giudice di appellazione, con giurisdizione su tutti gli stati feudali del principe (G. Sorge, *Mussomeli* cit., II vol., p.185).

Capitano e giudici erano coadiuvati dal maestro notaro, cui spettava innanzi tutto la redazione e la registrazione degli atti³³. Ad essi poteva aggiungersi un giudice ordinario per le cause civili, e il giudice ideota, che si occupava delle controversie di minor conto, il cui contenzioso era inferiore a un'onza (corte civile)³⁴. Al giudice civile, in particolare, competevano tutte le cause civili di primo grado, tanto palatine quanto processive, e dietro concessione regia pure di secondo grado, ad eccezione comunque di quelle relative al *borgensatico*, ovvero «danno di seminati o erba pascolata, oppure controversie di limiti, rotture di traziere, entrate ed altri simili», questioni tutte di pertinenza del secreto o governatore³⁵. A loro volta, i dipendenti della secrezia godevano di alcuni privilegi, tra cui quello del foro ossia di essere sottoposti alla corte secreziale, che li sottraeva così – come del resto anche i gabelloti dei feudi, dei mulini, delle baglie e delle gabelle di città, compresi alcuni loro dipendenti e persino le guardie che il secreto ingaggiava per il periodo dei raccolti – al giudizio di quella capitaniale, di quella civile e di quella giuratoria. In realtà non mancavano i casi di conflitto di competenze, non solo tra le tre corti – capitaniale, civile e giuratoria – ma anche tra queste e quella secreziale, l'unica però abilitata a occuparsi dell'azienda del Padrone e a curarne direttamente gli interessi.

A Petralia, il consiglio civico e segnatamente i giurati intrapresero una cauta, ma complessa opera di ridimensionamento del potere del capitano, che trovò espressione nei capitoli stipulati nel 1575 tra l'università e il conte di Collesano: furono, ad esempio, fissati i limiti entro cui capitano e giurati potevano operare, con una minuziosa indicazione delle materie in cui il capitano non doveva intervenire:

Item che li ipsi magnifici capitani presentati et chi serranno per lo advenire non digiano ne possano far buttare banni che sonno soliti farsi buttati per li magnifici jurati come sonno extimationi di formenti, orgi, victuagli, pulami et altri sorti di ligumi, d'annettari strati, attassari, mettiri lini a mollo et altri simili; ma solum habbiano di consequitari la pena inposta et applicata a decti capitani poi che ipsi magnifici giurati non si interponino alli bandi di apportationi d'armi et altri simili che spettano a capitani³⁶.

³³ *Dell'ufficio ed obbligo del maestro notajo* si occupa anche Federico di Napoli (F. di Napoli, *Noi il Padrone* cit., pp. 70-73), che tra l'altro segnalava come «non possa il suddetto maestro notaro presentare verun ordine senza prima farne inteso il governadore per osservarsi dal mesimo se vi fosse pregiudizio del nostro mero e misto, sotto la pena della privazione d'ufficio e di

doversene dar conto a Palermo» (ivi, p. 73). Cfr. anche T. Falsaperla, *Il governo feudale* cit., pp. 163-176.

³⁴ Sul giudice ideota, cfr. A. Italia, *La Sicilia feudale* cit., p. 383.

³⁵ Così il giudice civile a Resuttano, cfr. F. di Napoli, *Noi il Padrone* cit., pp. 67-69.

³⁶ Cfr. documento in appendice a F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., p. 664.

A livello normativo si fissavano insomma le competenze specifiche al fine di evitare quelle commistioni che nel passato avevano prodotto guasti rilevanti e conflitti di competenze. I giurati, in particolare, «rivendicavano la loro legittimazione da una base più allargata e per certi versi sostanzialmente diversa, rispetto al capitano, quale il consiglio civico» e ottenevano che, in caso di assenza del capitano, i suoi poteri fossero esercitati da uno dei giurati, con alternanza di settimana in settimana:

partendosi il magnifico capitano che è al presenti et serrà in futurum fora di questa terra ad effecto di conferirsi in qualsivoglia loco e parti del regno, la virga et regimento di quella si debba lassari in poteri di uno delli magnifici giurati di quella e non ad altri persuni, et questo per vero et juridico regimento quale si habbia di portare semana per semana, zoé ogni otto giorni la rigerà uno delli decti signori jurati³⁷.

Che una tale richiesta fosse posta e, soprattutto, si riuscisse a trasferirla nei capitoli «suggerisce l'ipotesi che andava lentamente, ma sicuramente, maturando a Petralia una diversa visione dei rapporti tra le istituzioni e il Signore e prendesse corpo l'aspirazione a modificare alcuni degli aspetti più restrittivi e condizionanti»³⁸. In questa stessa direzione va anche la richiesta che il governatore non avrebbe potuto procedere autonomamente alla nomina di capitani 'esteri' senza prima chiederne l'autorizzazione al conte: una limitazione dei poteri del governatore, ma al tempo stesso una riaffermazione della responsabilità della scelta da parte del conte senza mediazioni e passaggi intermedi³⁹.

È un dato di fatto comunque che il capitano, che esercitava in tutto e per tutto la giustizia in nome del feudatario, aveva un controllo fortissimo, quasi illimitato, sulla vita dei vassalli, tanto più se si considera che il ricorso per l'appello alla Regia Corte era di fatto insostenibile ai più. Per meglio comprendere la portata dei suoi poteri risulta particolarmente interessante, perché assai dettagliato, il testo della concessione nel 1635 del mero e misto imperio «cum omnimoda et plenissima gladii potestate ac iurisdictione civili et criminali alta et bassa» al principe di Trabia Ottavio Lanza, ai suoi eredi e successori e ufficiali, nella quale è indicato l'oggetto con molta precisione:

libere carcerare, prosequi, condemnare, multare fructibus, cedere, ligare, trahere, vilipendium publice deputare, aures nares et manus detruncare et

³⁷ Ivi, pp. 120, 663.

³⁸ Ivi, p. 120.

³⁹ Ivi, pp. 123-124, 666. In Sicilia i baroni potevano creare indistintamente

ufficiali cives o esteri (cfr. G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., lib. 4, cap. 17, nn. 18-19, pp. 96-97).

membra et alia incidere et amputare et in quacunque alia parte corporis penam afflictivam vel alia affligere vel ad ultimum suplicium seu ad penam mortis naturalis condemnari; condenatumque debite execucioni mandare et cohercione et omni genere tormentorum supponere, concluso tamen processu iusta ritus constitutiones et capitula regni, et tandem omnium generarum genera et quod circa animadvertere eos gladio suspendi furcarum suffocationibus sub pena patricidii et aliter prout criminis atrocitas persuaditur⁴⁰.

A essi inoltre veniva data facoltà di «sententias preferri et pronuciare tam interloquatorias quam diffinitivas in scriptis et sine scriptis in quocunque crimine causa vel delitto», fissare l'entità delle composizioni, ordinare la condanna a morte tramite impiccagione dei banditi e dei rei, confiscandone e incorporandone i beni. Il raggio di competenza giurisdizionale, con il potere che ne derivava anche in termini di discrezionalità, risulta dal privilegio amplissimo: «exceptis tamen et reservatis criminibus lese divine et humane maestatis in primo capite tam fabricationis false monete et tusionis extrattionis frumentorum aliarumque rerum»⁴¹.

È certo significativo che nella concessione in questione si faccia esplicito riferimento agli ufficiali del feudatario, che di fatto erano coloro attraverso cui venivano effettivamente esercitati quei poteri giurisdizionali di cui il feudatario godeva. Rimane comunque valido il principio recepito dalla feudistica siciliana che «officiales baronis habent iurisdictionem in administrationem, non autem in dominium prout barones ... propterea privilegia baronibus concessa circa iurisdictionis exercitium non videntur communicata officialibus ab eis constitutis in terra sua»⁴².

La loro funzione non doveva però solamente essere quella di reprimere, ma anche di prevenire:

Per legge di buon governo si richiede, che non men studio si ponga in ovviare a delitti, che rigore in castigarli: per il che i capitani delle città e terre demaniali et di baroni a cui carico stia l'amministrazione della giustizia crimi-

⁴⁰ Asp, Archivio Trabia, vol. A12, cc. 377-408, riportato per intero da G. Dentici, *Sulla colonizzazione in Sicilia nel XVII secolo. La nascita di un insediamento costiero (Trabia)*, estratto da: Il Circolo Giuridico "L. Sampolo", vol. XLIII, *Studi in onore di Giovanni Musotto*, II, Palermo, 1980, pp. 39-42.

⁴¹ Ivi, pp. 41-42. Mi sembra opportuno sottolineare anche il richiamo alla possibilità di proferire sentenze «sine scriptis», aspetto questo riconducibile all'ambito proprio di una giu-

stizia in cui domina l'oralità (M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 356).

⁴² G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., lib. 4, cap. 17, numm. 96-97, pp. 101-102.

nale useranno sul principio dell'ufficio loro gran diligenza per haver informatione de gl'insolenti et prevaricatori che siano nella loro giurisdittione, de' viti che vi si fomentino, et de gl'eccessi che in essa più frequentemente succedino, et le occasioni da quali questi derivino. Et conosciuto l'humore peccante, cercheranno con opportuna providenza di purgarlo adoperando autorità et charità in pacificare le discordie, vigilanza e terrore in raffrenar l'ardire de' scelerati, valore in protegger gli oppressi et rigore nell'osservanza delle Prammatiche, Constitutioni et Capitoli del Regno⁴³.

Era questa la strada da percorrere per una corretta amministrazione della giustizia: autorità e carità, vigilanza e terrore, valore e rigore.

3. «Per la retta amministrazione della giustizia»

La feudistica riconosceva ai baroni del regno l'ordinaria giurisdizione di primo grado, ma chi non era investito di mero e misto imperio non poteva imporre pene pecuniarie oltre le quattro onze, né avere cognizione delle cause criminali – se non di quelle *a relegatione infra* – e neppure attribuirsi la revisione di quelle di valore superiore alle dieci onze, fermo sempre restando il diritto della parte lesa di ricorrere per la revisione o l'appello alla Magna Curia (Tribunale della Gran Corte): competenza questa che spettava soltanto al re e alla Magna Curia, e da cui in linea di principio erano esclusi anche i baroni dotati di mero e misto imperio, a meno di una specifica concessione⁴⁴.

[...] Ai sudditi del barone resta sempre la libertà di potersi gravare, che val lo stesso che portare richiamo al Tribunale della Gran Corte, di qualunque determinazione del barone stesso o della sua Corte superiore in qualunque materia, sia civile, sia criminale, ed anche degl'atti preparatorii del giudizio, che in Sicilia distinguonsi col nome di *modo di procedere*, e la pratica di ciò è la seguente: il suddito che crede essere stata aggravato da qualunque determinazione sia civile sia criminale fatta dal barone, o dalla sua Corte superiore, è in libertà di portarne il gravame al Tribunale della Gran Corte, a cui con memoriale, o sia supplica, esponendo i motivi del preteso sofferto aggravio, dal Tribunale si fa provvista *quod veniant acta via disgravaminis*, ed in seguito si emanano lettere ordinarie al barone e alla sua Corte superiore, che in un certo fissato termine debbano trasmettere al tribunale tutti gli atti

⁴³ *Constitutioni prammaticali del Regno di Sicilia fatte sotto il felicissimo governo dell'illustrissimo, & eccellentissimo vicere, luogotenente, et capitano generale il signor M. Antonio Colonna*, Palermo, 1583, disponibile presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, collo-

cazione Rari Sic. 441), p. 78.

⁴⁴ Rinvio a R. Cancilla, *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 14, dicembre 2008, pp. 469-504, on line sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.

formatasi in tale causa, colla giustificazione di quella tale determinazione o sentenza di cui il suddito si sente aggravato. Presentate ed intimate tali lettere ordinatorie al barone ed alla sua Corte superiore, subito si trasmettono gl'atti tutti della causa al tribunale, e se trattasi di gravami di modo di procedere resta il tutto sospeso, né il barone può dare più ulteriore passo in tal causa; se poi trattasi di gravame di sentenza proferita dalla Corte superiore resta in tal caso sospesa la esecuzione della sentenza. Il Tribunale della Gran Corte piglia indi su di sé l'esame di tale causa ed il barone diviene una parte litigante che giustificare deve la sua procedura o la sentenza della sua Corte nel tempo che il suddito agisce per mostrar ragionevoli e giusti i motivi del gravame da sé tentato.

Il Tribunale della Gran Corte, esaminato il merito della causa ed intese le ragioni delle due parti contendenti, quando giudica che veramente il suddito fu gravato proferisce il suo arresto nei termini *declaretur fuisse et esse illatum gravamen*, ed allora trattandosi di modo di procedere il barone, e la di lui Corte, non possono più ingerirsi in tale causa, ma resta ella dell'intutto devoluta al Tribunale della Gran Corte, avanti a cui dovrà indi compirsi fino alla determinazione della sentenza, e quando trattasi di gravame di sentenza già proferita dalla corte baronale, nel decidersi dal tribunale *esse illatum gravamen*, la corte del barone perde qualunque ingerenza nell'esecuzione di tale sentenza.

Qualora poi il tribunale decide la causa del gravame in favore del barone e della sua Corte, la formola della sentenza si è *Declaretur non fuisse nec esse illatum gravamen*, ed allora dopo tale sentenza, se trattasi di modo di procedere, torna la causa per ultimarsi nella Corte superiore del barone, e se trattasi di sentenza già proferita la Corte stessa baronale resta incaricata della esecuzione di essa⁴⁵.

Sappiamo però come il ricorso all'appello fosse più teorico che reale, per gli oneri finanziari che esso comportava, e che scoraggiavano i più.

Il riferito rimedio rare volte viene praticato da' poveri vassalli: poichè dalli Baroni si riceve grande offesa, e al vassallo, che ricorre alla Gran Corte lo perseguitano per tutte le strade e lo riducono in stato, che l'obligano a lasciare l'abitazione di quella Terra, abbandonare i beni, e fuggirsene ad altro loco⁴⁶.

⁴⁵ *Memoria ragionata* cit., pp. 9v-10v.

⁴⁶ *Relazione della Giurisdizione che hanno li Baroni del regno nei loro Stati fatta dall'Avv.o Fiscale Pensabene* cit. Sull'«uso della giustizia», cioè del rapporto che nell'età moderna la popolazione aveva con i tribunali, cfr. M. Dingers, *Usi della giustizia come elemento di controllo sociale nella prima età moderna*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e*

giustizia in Germania e in Italia cit., pp. 285-324, che sottolinea la propensione a risolvere i conflitti autonomamente soprattutto a livello penale. Mario Sbriccoli parla di «giustizia negoziata», a carattere comunitario, «fondata sull'appartenenza, diretta principalmente alla riparazione dell'offesa, regolata da norme e prassi condivise, in un ambito in cui domina l'oralità»; e di «giustizia egemonica», di apparato, «fondata sulla

Ai baroni in possesso di mero e misto imperio era riconosciuta inoltre la facoltà – anche se non espressamente prevista nei loro privilegi – di «remettere et componere delinquentes» per delitti più gravi per i quali era prevista come pena la mutilazione o la confisca dei beni, con l'eccezione dei delitti di lesa maestà, di eresia, di falsa moneta, fatti salvi i privilegi di coloro ai quali il sovrano aveva concesso una potestà maggiore⁴⁷. Anche se poi – come lamentava nel 1531 l'avvocato fiscale della Magna Regia Curia, Antonio Montalto – i delinquenti che si rifugiavano nelle terre feudali godevano di composizioni spesso troppo esigue⁴⁸. In ogni caso tutti i baroni erano tenuti, qualora se ne presentasse l'occasione, a catturare i delinquenti, a porli in luogo sicuro e inventariare i loro beni, comunicando alla Regia Curia le informazioni raccolte entro il termine di quindici giorni⁴⁹.

I feudatari con mero e misto imperio dovevano però «illud exercere iuris et ritus ordine servato, non autem ex abrupto et ex processu informativo»⁵⁰, poiché il sovrano concedeva il mero e misto imperio

sudditanza, diretta principalmente alla punizione del colpevole, regolata da norme di tipo legislativo (prodotte dal *princeps*), notevolmente e sempre più formalizzata, in un ambito in cui domina la scrittura»: esse rappresentano due modi di praticare la giustizia, l'uno teso alla risoluzione dei conflitti, l'altro strumento di assicurazione dell'ordine imposto dall'alto volto alla repressione (M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica* cit., pp. 345-364).

⁴⁷ Cfr. R. Cancila, *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale* cit., p. 481. La composizione era un compromesso tra le parti che consentiva attraverso il pagamento di una ammenda di riscattare un danno o una offesa, allontanando la vendetta della vittima e rendendola perciò illecita (G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 7; A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, vol. V, *Storia del diritto penale*, Arnaldo Forni editore, Bologna, 1966 [1897], p. 207). In definitiva, la pena corporale veniva così mutata in pecuniaria a condizione che vi fosse la remissione della parte offesa (G. Salvio, *Manuale di Storia del Diritto italiano*, Torino, 1903, pp. 518-

522, 555). Sulla vendetta privata e la remissione in Sicilia, cfr. A. Giuffrida, *La giustizia nel medioevo siciliano*, Manfredi, Palermo, 1975, pp. 24-29. Il sistema assicurava inoltre il versamento di una parte della somma al fisco. Sull'argomento, cfr. anche le considerazioni di M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica* cit., pp. 356-359. Contro la pratica delle composizioni nel Regno di Napoli si levò l'indignazione del giurista Giovan Battista Baiardi (1530-1600) (G. Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Jovene, Napoli, 1979, pp. 190-191). Su composizioni e transazioni nel regno di Napoli, cfr. R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, vol. I: *La vita giudiziaria*, Jovene, Napoli, 1961, pp. 116-120.

⁴⁸ Rinvio a V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Jovene, Napoli, 1983, pp. 15-16.

⁴⁹ Cfr. P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., pp. 226-227 (p. 7, q. 3, nn. 6-7).

⁵⁰ Il modo di procedere *palatino et ex abrupto* in uso nei tribunali ordinari, ossia regi, consentiva ai giudici «di non servare l'ordine, *ordo est ordinem non*

affinché fosse esercitato «cum debita causae cognitione et non cum illa plenitudine potestatis», che solo al re spettava. Per i feudisti siciliani del Cinquecento e del primo Seicento non c'erano infatti dubbi: «non possunt Comites et barones habentes merum et mixtum imperium in hoc regno procedere in delictis arduis contra delinquentes ad torturam vel alia iuris remedia, nisi prius concluso processu iuxta formam ritus regni»⁵¹, a meno che, in situazioni di particolare gravità, non avessero ottenuto dal viceré e dal Tribunale della Gran Corte la potestà di procedere *ex abrupto* contro i delinquenti (*lettera di potestà*). È quello che accadde nel 1634, quando, «attenta la frequenza di delitti et delinquenti», il viceré Alcalà ritenne di dover concedere – a tutti indistintamente i feudatari che godevano del mero e misto imperio e ai capitani delle città demaniali anche queste titolari di mero e misto imperio – «licenza, autorità e potestà di poter voi con il voto del vostro giudice, essendo dottore, e non essendo dottore di un dottore abile e sufficiente a voi ben visto, procedere contra i delinquenti *ex abrupto et dispensativo modo...* al tormento della corda una volta, due, tre, e quanto sarà necessarrio, acciò con loro propria bocca confessino li delitti, et interrogandoli delle cose contenute nelle informazioni, et altre circostanze a voi ben viste»⁵².

Tale potestà – si precisava nel 1662 in una nota di un funzionario per il viceré Ayala – era concessa in una tripla forma:

la prima e senza limitazione si suol concedere ad alcunii delli primarii baroni di vassalli. La seconda è con conditione che il suo giudice o consultore debia haver occupato uno delli Giudicati della Gran Corte, Concistoro, Corte Pretoriana, [della] città di Messina o di quella di Catania, e prima di procedere a condanna di morte o di mutilatione di membri habia da riferirlo al sig. viceré, e non ritro-

servare» (Z. Russo e Diana, *Pratica criminale*, Palermo 1750, p. 224), rendendo possibile l'immediata carcerazione e l'uso della tortura anche su semplici indizi. Tale procedura consisteva nel «tomar las informaciones del caso que se pretende, primero sin citar al reo y despues repetirlas con citarlas solamente y con esto sin admitirle à otra defension alguna, siendo los indicios bastante, procedean à tormento, no à primero solamente mas à segundo y algunas vezes à tercero» (A. Baviera Albanese (a cura di), *Los Advertimientos del doctor Fortunato sobre el gobierno de Sicilia (1591)*, Società Italiana per la Storia Patria, Palermo, 1976, p. 113). Carlo V ne aveva vietato l'uso nel Regno di Napoli e negli altri suoi domini, ma

non in Sicilia, malgrado le ripetute insistenze del Parlamento, dove essa costituiva un valido strumento di controllo della feudalità. Si trattava comunque di una procedura alla quale doveva ricorrersi «si non in casos graves, y de muchas consideracion» (*Siculae Sanctiones*, edite da N. Gervasi, Panormi, 1750-1754, t. V (1754), p. 13, del 16 novembre 1585).

⁵¹ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., p. 86; P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 224 (p. 7, q. 2, n. 22). I delitti ardui (o enormi) sono quelli per i quali è prevista la pena di morte, la deportazione o la mutilazione.

⁵² *Siculae Sanctiones* cit., pp. 56-58, lettera viceregia in data 16 novembre 1634.

vandosi il consultore dove risiede Sua Eccellenza avrà da trasmettere nella Tisoreria Criminale copia dello eulogio per darseli l'ordine conveniente; e questa si concede ad altri baroni di vassalli. La terza oltre le riferite due condizioni espressa li delitti nelli quali può il fisco principaliter agere; et questa si dà a baroni di vassalli e feudatari che tengono mero e misto imperio, et ad alcune città delle principali del regno che non han mero e misto imperio, come Vostra Eccellenza [= il viceré] potrà più distintamente riconoscere dalle formule annesse⁵³.

L'ordine perentorio ai capitani cui era diretta la lettera del viceré Alcalá, di notificare la sua disposizione, entro quattro giorni dalla cessazione del loro ufficio, ai capitani subentranti, «e così successivamente in perpetuum», lascerebbe presumere che la concessione fosse definitiva, ma così non dovette essere se negli anni successivi si registrano analoghe concessioni al principe di Palagonia, in seguito ai tumulti popolari accaduti nel 1647 a Francofonte, Palagonia e Calatabiano⁵⁴, e alla baronessa di Riesi nel 1680⁵⁵. E non lo era certamente a fine Settecento, se l'autore della settecentesca *Memoria ragionata in favore de' baroni del Regno di Sicilia* più volte citata in questa sede tiene a precisare che la concessione attraverso la *lettera di potestà* non era a tempo indeterminato, bensì per un lasso di tempo non superiore ai sei mesi⁵⁶.

Prima di procedere all'esecuzione della sentenza di condanna a morte era però necessario che il feudatario ottenesse l'autorizzazione viceregia: «venendo li detti delinquenti condannati a morte, non exquirete – ordinava ai capitani il viceré Alcalá – detta condanna di morte senza nuovo nostro ordine; e per questo effetto trasmitterete copia dell'eulogio e reasunto delle informazioni nella Regia General Thesoreria con vostre lettere informative, per poter far noi la provista che sarà conveniente»⁵⁷. La disposizione era ancora in vigore quasi un secolo dopo, al tempo di Vittorio Amedeo II⁵⁸.

⁵³ *Il viceré de Ayala. Per il mero e misto imperio e procedere ex abrupto delli baroni*, 1662 (Biblioteca dell'Assemblea Regionale Siciliana, Collezione documentaria *Arezzo di Trifiletti*, Sezione prima, doc. 16).

⁵⁴ Asp, *Archivio Gravina Cruyllas*, vol. 42, c. 873r, 10 giugno 1647. In occasione degli stessi disordini, il principe si avvale della facoltà di pubblicare un bando in cui vietava il possesso delle armi (Ivi, c. 875r, 30 giugno 1647). Ringrazio per le indicazioni Claudia Raccuglia.

⁵⁵ G. Testa, *Riesi nella storia* cit., pp. 140-141, che riporta per intero il documento.

⁵⁶ *Memoria ragionata* cit., p. 9.

⁵⁷ *Siculae Sanctiones* cit., p. 58.

⁵⁸ Così ne relazionava al sovrano l'avvocato fiscale Andrea Pensabene: «trat-

tandosi di dover sentenziare condanna di morte, non possono venire alla esecuzione di quella, se non prima rimettersero l'eulogio, così detto in Sicilia, cioè il processo compilato al Tribunale della Gran Corte Criminale, dal quale esaminato il processo, la qualità del delitto e le prove, si riconosce se la sentenza sia giusta e ritrovandola così, rescrive alle Corti de' Baroni che l'esguissero; se però fosse iniqua, in tal caso avoca la causa a sé, stante il gravame, che nella sentenza ha riconosciuto e passa il Tribunale a proferire la sentenza come giudica di ragione» (*Relazione della Giurisdizione che hanno li Baroni del regno nei loro Stati fatta dall'Avv.o Fiscale Pensabene* cit.).

Poiché le leggi criminali non erano riunite in un corpus organico e costituivano invece una serie confusa di capitoli e prammatiche emanate nel tempo per rispondere via via alle diverse necessità⁵⁹, l'amministrazione della giustizia era di fatto soggetta a «molti disordini», come notava a fine Seicento il principe di Butera Carlo Maria Carafa Branciforte⁶⁰, «per essere l'Ordinationi, Istruzioni e Costituzioni fatte dalli nostri antecessori disperse nell'archivii e non collette in un solo volume; et alcuni non essere originali, ma dupplicate copie, e varie sopra li medesimi particolari, che per tale causa sono state poco osservate»⁶¹. Per tale ragione egli ritenne opportuno «alcuni detraerne, e molti aggiungerne, et in miglior forma riducerle, stimando necessario per il retto governo e beneficio delli vassalli riformare e fare nuove Ordinationi»: una raccolta cioè di Ordini, Pandette e Costituzioni da osservarsi nei suoi stati feudali (Butera, Mazzarino, Niscemi, Barrafranca, Occhialà, Militello) «per la retta amministrazione della giustitia», che fece pubblicare nel 1686. Sebbene non possa parlarsi di una trattazione sistematica, è comunque un testo di notevole importanza ai fini della ricostruzione del rito e delle pratiche processuali vigenti in età moderna, se si pensa che le prime organiche istruzioni sul modo di procedere nelle cause criminali secondo le leggi

⁵⁹ Fondamentali riferimenti erano i capitoli di Alfonso (cc. 141-170) e le prammatiche del viceré Colonna emanate nel 1583 (Cfr. *Constitutioni prammaticali del Regno di Sicilia* cit.). Sull'argomento, cfr. B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedioevale*, Giappichelli, Torino, 2003; Ead., *La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?*, in G. D'Agostino, G. Buffardi (a cura di), *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume* (Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, Napoli, Caserta, Ischia 18-24 settembre 1997), Napoli 2000, vol. I, pp. 641-656, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali».

⁶⁰ Carlo Maria Carafa (1651-1695), principe di Butera e primo titolo del regno di Sicilia, visse a Mazzarino, dove fece edificare numerosi edifici, tra cui anche un teatro. Uomo colto, fu autore egli stesso di diverse opere di politica,

religione, matematica, astronomia, che stampò a Mazzarino, dove impiantò nel proprio palazzo una tipografia, che affidò dapprima a Giuseppe La Barbera (1687-1689) e poi al fiammingo Jan van Berg (1690-1692). Nel 1692 comparve una terza tipografia, quella di Ignazio Calatro, succursale di un'altra esistente a Napoli.

⁶¹ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino, Niscemi, Barrafranca, Occhialà, Militello etc. per la retta amministrazione della giustizia*, Palermo 1686, pp. 3-4 (disponibile presso la Biblioteca Comunale di Caltanissetta, n. 316, fasc. 6). Una analogo raccolta fu pubblicata dal Carafa nel 1692 relativamente ai suoi possedimenti in Calabria. Anche il principe di Castelvetro Diego Pignatelli Aragona emanava a fine Seicento delle «istruzioni e ordinattioni» per gli ufficiali della corte capitaniale «circa l'amministrazione di loro officio per il buon governo e mantinimento delli soi citatini» (Archivio del Comune di Castelvetro, Atti 1698-1699, s.n.).

e il rito vigente in Sicilia ordinate a livello governativo e approvate dalla Gran Corte risalgono al 1750, ad opera di Zenobio Russo e Diana, procuratore fiscale del Tribunale del Real Patrimonio, al quale il viceré duca de Laviefeuille nel 1747 aveva affidato il compito di compilarle⁶². Il rito civile e penale era stato però già ampiamente oggetto di riflessione a fine Cinquecento da parte di alcuni giuristi siciliani, come Giuseppe Cumia, Mariano Maringo, Antonio De Ballis, autori di utilissimi commenti corredati da un ricco formulario⁶³. Al contrario, nell'opuscolo del principe di Butera sono considerati i casi più frequenti e analizzate le situazioni nelle quali verosimilmente era più facile incorrere. L'ampia discrezionalità del giudice, che spesso si traduceva in arbitrio, rimane comunque pur sempre un tratto distintivo e ricorrente nella pratica giudiziaria dell'epoca, nelle terre baronali come nelle città demaniali.

Per il principe di Butera, occorre prestare «special cura alla retta e buona amministrazione della giustizia, ma similmente a quello appartiene alla salute dell'anime»⁶⁴; pertanto egli, in via preliminare richiamava tutti gli ufficiali all'osservanza delle ordinazioni promulgate dal viceré De Vega nel 1553⁶⁵, pena un'ammenda di duecento onze e la privazione dell'ufficio, con la minaccia del sindacato per coloro che fossero «tepidi nell'osservanza suddetta». Il resto dell'opera era poi interamente dedicato all'amministrazione della giustizia, la cui trattazione si articolava su 69 punti, cui seguiva una parte relativa a «Raggioni seu diritti competenti à gl'ufficiali et altri ministri delle città e terre de' nostri stati in cause così civili come criminali», organizzata a sua volta in 35 capitoli. Il primo argomento su cui il principe appun-

⁶² Z. Russo e Diana, *Pratica criminale* cit. Cfr. V. Sciuti Russi, *La contrastata modernizzazione del sistema penale nel Regno di Sicilia*, «Studi in memoria di Mario Condorelli», vol. 3, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 321-351.

⁶³ G. Cumia, *In ritus Mag. Regiae Curiae, ac totius Regni Siciliae Curiarum Commentaria*, Panormi, 1588; M. Maringo, *Practica super ritu Mag. Regiae Curiae ac caeterarum totius Regni Siciliae curiarum*, Panormi, 1598. In particolare sul De Ballis, cfr. R. Zeno, *Un penalista siciliano del sec. XVI (Antonio de Ballis)*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», anno XI, 1914, pp. 109-117. Vanno anche ricordati Mario Giurba (m. 1648) e Mario Cutelli (m. 1654). Sull'insegnamento del diritto feudale siciliano nelle università siciliane, cfr. A. Romano, «Universidades

Hispánicas» di Sicilia e ius pheudale siculum, estratto da *Doctores y escolares*, Il Congreso Internacional de Historia de las universidades hispánicas (Valencia, 1995), Universitat de València, 1998, 2 vols., II, pp. 341-358. Fondamentale era ancora il *Ritus* alfonsino, che dopo le *Constitutiones* di Federico II rappresenta il riferimento normativo più corposo e rilevante in materia di procedura giudiziaria (Cfr. B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire* cit., p. 265 sgg.).

⁶⁴ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi nelli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 4.

⁶⁵ Si tratta delle ordinazioni riportate in *Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio*, Panormi 1637, t. I, tit. 79, pp. 432-439.

tava la sua attenzione, richiamandosi alle prammatiche in vigore, era quello relativo alla raccolta delle informazioni a cura del giudice, alla quale si procedeva il più delle volte con disordine, sicché,

venendo per tal causa mancanti di prova, e molte volte difettose, restano i delinquenti senza il condegno castigo, non potendosi per quelle, secondo li termini giuridici, e Costituzioni pragmaticali, divenire alla condannatione⁶⁶.

Era la fase iniziale del procedimento: «subito che s'haverà notitia d'esser successo alcun delitto nel loro habitato o territorio d'esso, si procuri prima verificare il corpo delitto nella forma che qui sotto viene ordinato, e doppo si vada inquirendo contro li delinquenti, e complici», curando che nelle informazioni si citasse sempre personalmente il reo (*parte citata*), nel caso anche in carcere o, in caso di sua assenza, «in casa ove habitavano in tempo del delitto o per proclama», se il reo fosse fuggiasco o bandito per qualche altro delitto⁶⁷. Il momento fondamentale era poi costituito dall'interrogatorio dei testimoni da parte del giudice, al quale spettava verificare che «per malitia delle parti o d'essi testimonii non s'incorra in qualche contradittione fra testimonii». Il testimone doveva giurare *de veritate dicenda*, ma anche *de inimicitia*, e far trascrivere al maestro notaro in sua presenza la deposizione *ad unguem*, «come la dirà esso testimonio, e doppo essere sottoscritta, si leggerà ad esso testimonio, il quale confirmandola, la sottoscriverà, e non sapendo scrivere, la segnerà con farci una croce»⁶⁸.

Nella raccolta delle informazioni «si provi prima d'ogn'altra cosa il corpo del delitto» (furto, morte o ferite), e siccome i delitti più frequentemente commessi erano «li furti che si fanno in campagna et a passi e strade pubbliche d'essa, li quali per lo più sono di difficile prova», in tal caso i capitani «di subito habbiano d'uscire o mandare persona confidente con li compagni ordinarii, procurando avere per li mani li ladri», ma anche «li derubati, acciò che essi diano il loro detto e depositione di quali, s'haveranno conosciuto li ladri, quando questi siano state persone cognite, o li derubati havessero in cognitione li loro nomi, nella loro depositione li dichiareranno col loro nome proprio». Nell'ipotesi invece che i derubati non ne conoscessero il nome, allora «in tal caso non è necessario farsi riconoscenza, se non che doman-

⁶⁶ Ordini, *Pandette e Costituzioni d'osservarsi nelli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 7.

⁶⁷ Ivi, pp. 7-9. Sulla citazione con particolare riferimento alla prassi in uso presso la Corte Pretoriana di Palermo, cfr. B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire* cit., pp. 255-258. Sull'argomento, cfr. anche Z. Russo e Diana,

Pratica criminale cit., pp. 109-122.

⁶⁸ Ordini, *Pandette e Costituzioni d'osservarsi nelli Stati di Butera, Mazzarino* cit., pp. 9-10. In Sicilia era diffusissimo il fenomeno dei falsi testimoni: cfr. le prammatiche emanate in merito nel corso del Cinquecento (*Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio* cit., tit. 35, pp. 234-236).

darsi al medesimo delinquente il nome»⁶⁹, ma, se questi non vorrà fornirlo, per il riconoscimento il principe prescriveva che si mettesse

in assenza delli derubati, il pretenso delinquente, uno o più secondo saranno, senza che si muti d'habito, né di vestito, né di barba, né di capellatura, e si metteranno a filera in mezzo di dieci o dodici altri huomini, che siano simili al delinquente, quanto più sia possibile; e staranno così a filera in alcuna stanza o cortile, e stando in ordine del modo suddetto, entreranno in detta stanza o cortile li derubati d'uno in uno. Se li domanderà, se nel mezzo di quegli huomini, che s'espongono alla sua vista, vi è alcuno o più di quelle persone che li derubarò. E conoscendo il derubato uno o più delli ladri, lo toccherà e li domanderà come si chiama e di dove è, e se il delinquente glielo dirà, si stenderà la depositione del maestro notaro⁷⁰.

Poteva anche accadere che il delinquente si rifiutasse ancora di fornire le proprie generalità o che nessuno dei presenti ne conoscesse il nome, ma in caso di verificata omissione da parte dei testimoni («benché conoscano bene il proscuto, dicono di non conoscerlo, né essere nel mezzo di quelli») si sarebbe dovuto procedere alla loro carcerazione. Qualora il delinquente non fosse stato invece catturato, si sarebbe proceduto da parte del testimone derubato a una sorta di identikit, ossia alla descrizione di «com'era la faccia e le fattezze della persona delinquente», e tali informazioni sarebbero state trascritte a cura del maestro notaro⁷¹.

E poiché «molte volte occorre, che si trovano in potere di ladri o nelle loro case, o d'altro modo, tutte o parte delle robbe derubate, le quali venendo in potere della giustizia, è bene di farli la riconoscenza», previa dichiarazione da parte dei derubati circa la qualità e quantità degli oggetti rubati. Al fine poi di non tralasciare «di fare tutte le diligenze necessarie per la verificatione di delitti, particolarmente di furti, così in campagna come nelle città o luoghi abitati, li quali per essere di difficile prova, è di bisogno ricorrere a quelli mezzi, che sono più necessari». Così, una volta avuto tra le mani i delinquenti, sarebbe opportuno carcerarli separatamente, «ad effetto di non concertarsi fra loro quel che dovranno rispondere»; in caso di confessione *de plano* o se essi chiamassero in causa altri complici, risultati «negativi o fuggitivi», dovendosi procedere contro costoro, «se li facci ratificare loro confessione in tortura». Ma in questo caso, il principe intimava ai suoi ufficiali di informarlo «puntualmente il tutto per poter noi ordinare quello che si deve fare»⁷². Vigeva infatti il divieto assoluto di ricorrere «a nessuna sorte di tormento, benché minimo», tanto contro gli inquisiti quanto contro i testimoni renitenti

⁶⁹ Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi nelli Stati di Butera, Mazzarino cit., pp. 11-12.

⁷⁰ Ivi, pp. 12-13.

⁷¹ Ivi, pp. 13-14.

⁷² Ivi, pp. 14-15.

a dire la verità, senza prima averne informato il principe «per riceverne gli ordini che saranno giusti»⁷³.

Ricevute le informazioni, in caso di delitto *a relegatione infra*, il capitano e il giudice avrebbero proceduto al più presto, informandone il principe; nel caso invece di delitto più grave *a relegatione supra* – per il quale erano inflitte pene come la morte, la mutilazione, la deportazione e la confisca – avrebbero dovuto preliminarmente informare il principe del delitto commesso «per potersi dare l'ordini convenienti sopra il caso», e trasmettergli poi le informazioni «estratte dal maestro notaro e sigillate con le firme del capitano, giudice e fiscale, facendone nel fine fede il maestro notaro»⁷⁴. Era inoltre necessario che il maestro notaro e il fiscale reperissero informazioni anche sul passato dei rei, per verificare eventuali recidive e conoscere «la qualità del delinquente, se sia huomo facinoroso e solito commettere simili delitti, o di no»⁷⁵.

Se il delinquente non fosse stato arrestato o non si fosse costituito, fatta la citazione e trascorsi otto giorni doveva procedersi al *bando* e alla redazione dell'inventario dei suoi beni mobili e immobili⁷⁶: qui il richiamo del principe all'osservanza delle procedure si fa piuttosto severo, perché la leggerezza nell'applicazione delle stesse era stata nel passato causa di notevoli danni erariali, in quanto – complici i tempi intercorsi tra il bando, la citazione e l'inventario dei beni – era assai facile «occultare tutto il mobile che si può agevolmente trasportare, di maniera che nel tempo dell'inventario il fisco non ritrova altro che li beni stabili e qualche mobile, che non si può con facilità occultare; il che si fa in pregiudizio del fisco». Per ovviare a tali inconvenienti, il principe ordinava «espressamente» al giudice fiscale e agli ufficiali di «cautelare la robba del medesimo [delinquente], con mettere guardie alla robba del suddetto sopra il mobile, per ritrovarsi integro nel tempo dell'inventario», pena la privazione dell'ufficio, ma anche altre pene «ad arbitrio nostro riservate»⁷⁷.

Inoltre, accadeva spesso che, confiscati i beni e trascorsi i termini previsti dal giorno della sentenza, comparissero innanzi agli ufficiali mogli, figli o creditori del reo per ottenerne la scorporazione «sotto pretesto di restituzione di doti, fideicommisso col capitolo esclusivo del fisco, o per debito»: il principe avvertiva che si trattava per lo più di

⁷³ Ivi, pp. 32-33.

⁷⁴ Ivi, pp. 16-17. Anche il Principe di Resuttano raccomandava che consulte e informazioni, prima di inoltrarsi, «dovranno a noi rimettersi in fallo per osservarle se corrono a dovere e se vi sia qualche lesione del nostro mero e misto, per poscia farle dare il dovuto corso» (O. Cancila, *Un padrone illuminato: il principe di Resuttano*, in Id., *La terra di Cerere*, Salvatore Sciascia editore, Cal-

tanissetta-Roma, 2001, p. 320).

⁷⁵ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 17.

⁷⁶ Sulla condanna al bando, cfr. A. Italia, *La Sicilia feudale* cit., pp. 423-426; A. Giuffrida, *La giustizia nel medioevo siciliano* cit., pp. 40-41.

⁷⁷ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., pp. 17-19.

«pretese simulate e fraudolenti», alle quali però i giudici facilmente cedevano, spesso a causa della leggerezza del fiscale delle corti che poco curavano di opporsi «a tali attentati»⁷⁸. Da qui il divieto ai giudici delle sue corti di ingerirsi in tali provvedimenti.

Ulteriore danno proveniva al feudatario dal fatto che molto spesso gli ufficiali delle corti inferiori, in caso di confische e *spretepenne* (multe pecuniarie), non solo incameravano la porzione loro competente, ma «in alcune parti più esorbitante del dovere, senz'haver curato di far'entrare la portione che si deve alla nostra Camera»⁷⁹. Uno dei vantaggi

⁷⁸ Ivi, p. 19. In effetti il sistema delle confische si prestava a numerosi abusi di cui erano vittime persone del tutto estranee alla vicenda giudiziaria, come veniva denunciato in una consulta del Consiglio d'Italia del 27 marzo 1621 (G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., p. 42).

⁷⁹ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera*, Mazzarino cit., p. 37. Un elenco piuttosto interessante delle multe pecuniarie che potevano essere inflitte si può leggere nel bando emanato dal capitano di giustizia di Condrò, nel corso del Settecento, in cui sono riportati i reati che le multe dovevano sanzionare:

«Bando e comandamento del magnifico notar don Francesco Puleo, capitano di giustizia di questa terra di Condrò, per cui si ordina che

1° Nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione che fosse ardisse di rissarsi con altre persone e contravvenendo al presente capitolo, e con qualche stromento, pur che non sia proibito dalle regie e viceregie prammatiche, venisse a far sangue, sia e s'intenda incorso nella pena di onze cinque di denari, d'applicarsi mettà a S.E. Padrone e l'altra mettà alla corte capitaniale. Se però il sangue fosse derivato non da stromento, ma dall'ugne, pugni, calci o altro, la pena sia di onze 2 e tari 15 d'applicarsi come sopra.

2° Ma se venisse colpita la persona col stromento senza però effusione di sangue, sia il controventore incorso nella pena di onze 2 e tari 15 d'applicarsi come sopra.

3° Se finalmente seguisse l'estrazione dello stromento, ma il colpo andasse in fallo, allora la pena sarà ciononostante di onze 2 e tari 15 d'applicarsi come sopra.

4° Per l'urtoni, pugni, capellati la pena sarà di tari 15 d'applicarsi come sopra.

5° L'accusa di sentiero rotto o discassato o di usurpazione di terreno o alberi sia di onze 5, itaché l'accusante debba provare l'usurpazione o la rottura di sentiero, altrimenti sarà tenuto di pagare la pena su detta d'applicarsi come sopra.

6° Nessuna persona possa tagliare alberi verdi, domestici e fruttiferi proibite alle R(egie) P(rammatiche), come sono olive e celsi, negli luoghi d'altri, sotto le pene disposte dalle leggi del Regno e prammatiche ed oltre sotto la pena di onze 5 d'applicarsi come sopra.

7° Si potrà accusare la persona o ogni sorte di animali e bestiame etiam di macello o per danno o per semplice passaggio, e sia la pena di tari 29, con che però non potranno essere soggetti all'accusadetta tutti quelli animali che entreranno alli luoghi vicino al pubblico e saranno aperti. La cennata accusa si potrà esigere fatta la prova con due testimonii ed essendo di notte, o in un luogo remoto dalla terra dove non vi è copia di gente, basta un sol testimonio.

8° Ogni persona à la facultà di scarnaggiare i neri trovati nel suo luogo, tanto se sarà chiuso quanto se sarà aperto, e morendo nel luogo detti neri s'acquistano al padrone del luogo, il quale però va in obbligo di far l'atto solito al mastro notaro e dare al governadore o sia segreto la testa sana e nove coste. Lo stesso si sente ammazzandosi bestiame pecorino etiam di macello. Si sentono però esclusi tutti quei neri con mangone a tre legni di palmi tre l'uno, in tutto nove palmi, giusta la consuetudine con che sono soggetti all'emenda del danno.

9° Nessuna persona potrà camminare nella terra sonate le ore due della notte, senza il lume alle mani, sotto pena di tari 7.10 applicate alla Corte.

più rilevanti dell'esercizio del mero e misto imperio erano infatti i proventi derivanti da confische di beni, pene e multe pecuniarie, e altri diritti per cause civili e criminali⁸⁰. La disattenzione degli ufficiali si traduceva agli occhi del principe in un abuso non più tollerabile, cosicché egli ordinava che «tutta la somma della *spretta pena* e confiscatione la facciano entrare in potere delli nostri secreti», da parte dei quali in un secondo momento «d'ordine nostro» si sarebbe provveduto alla divisione del corrispettivo spettante agli ufficiali. Accadeva anche che questi perdessero o peggio vendessero, «per [incassare] loro pedaggi e spese», i beni mobili (argento, oro, seta, rame, panni e altro) pignorati ai debitori: per l'avvenire i maestri notai o i depositari scelti dai capitani e dai giudici avrebbero custodito i beni pignorati in una «cassa comoda» messa a disposizione dai giurati di ogni città e terra del principe⁸¹.

Carafa mostrava una notevole attenzione al rispetto delle procedure formali la cui inosservanza produceva la nullità degli atti:

10° Nessuna persona potesse portare scopetta senza la polisa d'armi, ed essendo fornita di questa polisa dee, entrando in questa terra, portare la detta scopetta sparata, sotto pena di onza I, d'applicarsi mettà a S.E. Padrone e mettà alla Corte.

11° Nessuna persona possa uscir fuori territorio olivi bianchi o neri senza licenza del capitano, sotto la pena di onze cinque, d'applicarsi cioè onze I al rivelante ed onze 4 come sopra.

12° Che nessuna persona possa passare né far pascolare animali, siano bovini, pecorini, mule o altri animali ne' luoghi della segrezia e quelli etiam dati a metà o a terzo, sotto la pena di onze 5 essendo le persone o gl'animali di

forestieri, giacché per li naturali e vassalli si sente minorata la pena di onza I, d'applicarsi come sopra.

13° L'istesso si sente disposto contro quelle persone o animali che si trovarono nella tenuta dell'Impendola, che oggi non è più fidata come prima, ma si dee coll'aiuto del Signore beneficiare, sotto la stessa pena di onze 5 di denari, d'applicarsi come sopra essendo forastieri e di onza I essendo paesani.

14° Nessuna persona possa usurpare né rompere il sentiero vicino alla via pubblica, sotto la pena di onze 25, d'applicarsi come sopra.

15° Che nessuna persona possa derubare frutti in poca quantità come sono

fichi, uva, cirege ed altri, sotto la pena, se il ladro è ragazzo infra gl'anni 12, di un giorno di landone e 25 sferzate, e se è maggiore degli anni 12 sotto pena di mesi due di carcere. Se però il furto di detti frutti è di qualche considerazione, sarà condannato il ladro secondo le leggi comuni, romane e del Regno.

16° Ogni persona va in obbligo di roncare e tener netto il publico collaterale a' suoi luoghi per darne l'aggio e commodo de' passeggeri, sotto la pena di tari 7.10 d'applicarsi alla Corte e non altrimenti» (F. di Napoli, *Noi il Padrone* cit., pp. 220-221).

⁸⁰ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., pp. 73, 77. Ribadito che i Baroni senza mero e misto imperio potevano multare solo sino a quattro onze, è opportuno precisare che in Sicilia gli introiti che i feudatari traevano dall'esercizio dei loro poteri giurisdizionali erano spesso irrilevanti o comunque modesti rispetto ai proventi forniti dalla rendita fondiaria: a Castelvetro, in particolare, la rendita prettamente feudale si attestava negli anni Trenta del Settecento al di sotto del 10 per cento delle entrate della segrezia e in particolare il gettito fornito dalle *spretevene* era valutato mediamente in appena onze 2.10 (Cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 59-65).

⁸¹ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi nelli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 31.

accuse, denunce o querele, ad esempio, venivano talvolta riferite al capitano o ai giudici, ma non registrate *penes acta* dal maestro notario, causando «molti inconvenienti», per ovviare ai quali il principe puntualizzava che queste *de cetero* dovessero essere raccolte e registrate alla presenza del maestro notaro, *parte instante et presente* dando il debito giuramento *de calumnia*, pena la loro nullità⁸². Da qui le raccomandazioni ai maestri notai di tenere i registri «ben acconci, ordinati e coperti di carta pergamina, coiro o cartone per evitare l'inconvenienti che nascono per rompersi alcuni fogli di detti registri per non essere coperti, numerandoli di foglio in foglio e mettendo nel principio suo l'alfabeto»⁸³. Egli lamentava inoltre che nelle città e terre dei suoi stati spesso si procedeva a istanza dei creditori contro i debitori senza aver prima visionato i contratti debitori né verificato gli estremi, sicché spesso i mandati esecutivi venivano annullati perché illegittimi. Era opportuno pertanto che tutte «l'esequitioni» fossero preliminarmente *redactae in scriptis* e che nessun ufficiale potesse emettere mandati esecutivi «che prima non riconosca in virtù di che procede»⁸⁴.

Dalle istruzioni del principe emerge chiara la funzione di garanzia e coordinamento rappresentata dal feudatario, che nella pratica non esercitava in prima persona la giustizia, ma disponeva e vigilava per il suo corretto funzionamento nel rispetto della normativa vigente. Spesso infatti l'ignoranza delle leggi e la superficialità degli ufficiali era causa della nullità sostanziale dei processi che consentiva ai colpevoli di sottrarsi alla pena prevista. In questa direzione si esplica dunque la sua funzione di *iudex ordinarius loci* e di *regius officialis*, che più degli altri magistrati ordinari aveva il dovere di «vigilantissimus esse» sui propri vassalli, sicché «barones ut dicantur vere officiales debent, postposito eorum commodo, attendere communi utilitati vassallorum»⁸⁵. Coloro che invece «cum suum commodum procurant, illo postposito vassallorum» davano «signum pessimum mali regiminis», del quale erano considerati assolutamente responsabili: «in maxima culpa sint, si subditi opprimantur et male gubernentur a suis ministris»⁸⁶.

Lo stesso principe Carafa doveva riconoscere che nei suoi territori «il più delle volte si commettono molti furti, delitti, e rapine per causa delli ministri inferiori o per poca cura o per havere scienza, e participio con li delinquenti»: per contenere il fenomeno ordinava ai capitani delle sue corti di non assumere «per loro caporali delli dieci compagni provisionati né capitano di notte, che siano stati prosecuti di furto, con tutto che fus-

⁸² Delle accuse si occupa Z. Russo e Diana, *Pratica criminale* cit., pp. 1-29. Il giuramento di calunnia era regolato dalla prammatica di Marco Antonio Colonna, parte 2, titolo delle accuse e degli accusati.

⁸³ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osser-*

varsi nelli Stati di Butera, Mazzarino cit., p. 28.

⁸⁴ *Ivi*, p. 26.

⁸⁵ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., lib. 4, cap. 15, nn. 15, 28, pp. 60, 62.

⁸⁶ *Ivi*, lib. 4, cap. 15, nn. 13-14, p. 61.

sero stati torti e negativi», pena per loro la privazione dell'ufficio⁸⁷. In effetti, era nelle facoltà dei baroni verificare – come si è già detto – l'operato dei propri ufficiali mediante sindacatori appositamente creati, sospenderli e destituirli, e «formare inquisitionem et processum de delictis per eos commissis, hisque in tantum probatis procedere ad incarcerationem, quamvis inde cognitio spectet ad Magnam Regiam Curiam»⁸⁸.

Un argomento questo sul quale il viceré Caracciolo appunterà la propria attenzione negli anni delle riforme.

4. Le carceri baronali

Le carceri erano generalmente situate all'interno del castello o comunque nelle sue immediate vicinanze: si trattava di locali separati per nobili e plebei, spesso angusti, affidati alla custodia del castellano o carceriere, generalmente un salariato, nominato dal feudatario, alle dipendenze del capitano⁸⁹. Nelle *fosse* («dammusi») in particolare venivano calati i carcerati colpevoli dei delitti più gravi.

⁸⁷ Ordini, *Pandette e Costituzioni d'osservarsi nelli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 20. Nel bando emanato dal viceré duca d'Uzeda nel 1687 fu disposto che «per li furti che succederanno nelli territorii baronali siano obligati non solo li capitani delle terre e luoghi abitati, ma ancora l'istessi baroni e signori delle terre e luoghi suddetti nomine proprio ad arbitrio di Sua Eccellenza, la quale attendendo alle circostanze del fatto e delle persone, ordinerà senza figura e formalità di giuditio quello che meglio le parerà in ordine a far pagare o restituire il prezzo delle cose derubate o il denaro che sarà in campagna intercetto alli poveri derubati o dalli capitani suddetti o dall'istessi baroni, e questo si farà a relatione delli Tribunali o Magistrati dove compareranno per querelarsi e domandar giustizia le parti interessate» (*Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. III, prag. 2, tit. 29, p. 304). Successivamente, nel 1714, il governo sabaudo reiterò il provvedimento, poi ripreso nel 1729 da Carlo VI d'Asburgo e in un successivo editto del viceré Lavieufuille nel 1752 (*Siculae Sanctiones* cit., t. V, pp. 222-223, 232-234).

⁸⁸ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., lib. 4, cap. 17, nn. 43, 45, p. 98. Tale facoltà

riguardava anche coloro che erano dotati di «simplicem iurisdictionem».

⁸⁹ La loro custodia poteva essere anche data in appalto, come accadeva a Musso-meli (G. Sorge, *Mussomeli* cit., p. 189). Il sistema della gestione in appalto era del resto diffuso negli stati preunitari, come documentano P. Bianchi, *Ad meliorem custodiam: appunti per lo studio delle forme di carcerazione nel Piemonte del Settecento*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Atti del Seminario di studi (Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, p. 197; M. Di Sivo, *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona*, ivi, pp. 12-14; G. Liva, *Pena detentiva e carcere: il caso della Milano «spagnola»*, in A. Pastore, P. Sorcinelli (a cura di), *Emarginazione criminalità e devianza in Italia fra XVII e XX secolo. Indicazioni di ricerca e di metodo*, Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 13-14. A Napoli nel 1539 Carlo V promulgò una prammatica che proibiva l'appalto delle carceri della Vicaria (R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà Cinquecento*, Lucio Pironti editori, Napoli, 1981, p. 178). A Rieti spesso veniva destinato a luogo di detenzione non il «pubblico castello di questa terra»,

Vale la pena di riproporre in questo contesto la descrizione della Vicaria di Castelvetro fatto nel 1732 dal canonico Giovan Battista Noto nella sua *Platea della palmosa città di Castelvetro*:

Inoltre di commendabile vi è nella strada ben lunga e retta che va dalla Piazza della foglia al convento de Minimi la Vicaria grande, isolata, con sua torre merlata, molto magnifica di altezza palmi 80, nella qual torre si dona il tormento della fune a facinorosi. Ha la sudetta Torre tre ordini. Nel pian terreno vi è un dammuso grande, ove stan sequestrati i plebei. Nell'ordine secondo della sudetta torre vi sono due stanze ben grandi destinate per li nobili arrestati per delitti. Nel terz'ordine vi è parimente un'altra camera ben grande, sovra la quale vi è un astraco con una sontuosissima veduta.

Questa torre sta alla sinistra dell'entrar della porta e alla destra di tale entrata vi è la porta della stanza del carceriero, nella quale vi sono due porte, una per dove si entra nel carcere detto delli gentiluomini per causa criminale ivi custoditi, e per l'altra si ascende per una scala di pietra che conduce alle due stanze del secondo ordine della cennata torre.

Nell'entrata pure vi è una cancellata ben grande formata di legno quercia, che occupa tutto il spazio di detta entrata, e tal cancellata si chiama lo scoppio, per il quale si entra nel dammuso grande già scritto e per il coverto che siegue a tal cancellata e scoppio. E poscia si entra per una porta che corrisponde al cortile ben grande, ove stanno di giorno sequestrati i carcerati per civile e cose lievi. Nel detto cortile vi sono molte stanze, altre chiamate li dammuselli formati a modo di corridori di conventi con quattro stanze anguste nelle quali si facciono le interrogazioni per li debiti.

Vi è pure per la commodità de carcerati una cisterna grande e in un angolo vi sono i luoghi communi, seu cloache con sua pennata; pure in tal cortiglio vi è la cappella commoda per udirsi la messa ne i giorni di precetto, la quale pure è destinata per il conforto delli condannati a morte, e commoda per li Deputati di Cappella, che sono della compagnia de nobili nominata de Bianchi, che costa anche dell'ecclesiastici, secolari e regolari di spirito e dottrina. E finalmente tanto in detto cortile, quanto nell'altro cortile piccolo, ch'è sotto la torre, vi sono stanze chiamate delle femine⁹⁰.

Anche a Castelbuono le carceri erano ubicate all'interno del castello, dove nella scuderia erano «sei dammusi con suoi portelli di

ma la casa di suor Orsola Accursio, dove la pena doveva essere scontata verosimilmente dalle donne «coabitando colla medesima suor Orsola Accursio, senza mai partirsi, né uscir fuori di detta casa, sotto qualunque pretesto a riserva di poter andare ad udir la S. Messa, e far qualche esercizio spirituale unitamente colla sudetta suora, senza che potersi allontanare punto dalla medesima e starsi in detta casa con tutta la modestia ed onestà. Contravenendo a queste forme,

alias facendo il contrario, sia e s'intenda incorsa nella pena della carcere formale nel pubblico castello» (Cfr. G. Testa, *Riesi nella storia* cit., pp. 142-143).

⁹⁰ R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 229. Il riferimento a «quattro stanze anguste nelle quali si facciono le interrogazioni per li debiti» testimonia come la carcerazione per debiti fosse un fenomeno assai rilevante. Va anche evidenziata la separazione tra «i carcerati per civile e cose lievi» e gli imputati «per causa criminale».

legname, dubloni e chiodi di ferro, e di più dentro detta cavallarizza v'è la fossa nominata di Todaro con sua catena di ferro, che inserviva per calargli i carcerati». Vi era inoltre «una stanza nominata Centimolo con sua porta, dubloni, catenaccio e chiave... V'è sopra detto Centimolo un'altra grada con suoi dubloni, catenaccio e chiave da dove si calavano i carcerati» per delitti comuni sino a quasi tutto il '700⁹¹, mentre per coloro che si erano macchiati di delitti più gravi c'era la “stanza della tortura” in uso nel castello per tutto il Seicento⁹². Una stanza separata costituiva la parte del carcere nominata delli *Gentiluomimi*, mentre nel primo pianerottolo della scala, dopo una grata di ferro, dubloni e catenacci, si entrava, attraverso «una porta con suo anello di ferro, nella carcere nominata delle donne, che consiste in due stanze in dove vi sono due aperture, uno che guarda in detta scala con suo portello e grada di legname, e con due grade di ferro; e l'altra che guardava sirocco con suo portello e grada di legname, e grada di ferro»⁹³.

È facilmente immaginabile quale fosse lo stato delle prigioni a quell'epoca e di conseguenza la condizione carceraria: provvedimenti migliorativi, documentati soprattutto per la Vicaria di Palermo, furono presi⁹⁴, ma soltanto nel Settecento il problema carcerario sarà affrontato in modo sistematico. Nelle terre baronali in particolare il mantenimento delle carceri come anche la loro costruzione spettava ai feudatari soprattutto se insigniti del mero e misto imperio, «perché sono in li loro terri a loco del principe ... et hanno ad osservar il titulo de custoden-dis reis, altramenti si dirrà che abuseranno del mero et mixto imperio et serranno degni d'esserne privati»: loro preciso dovere era dunque di «tenere li carceri in ordine conforme al loco et per quanto la iurisdictione d'essi rechiede»⁹⁵. Ma non era raro il caso che i feudatari scari-

⁹¹ Asp, Sezione di Termini Imerese, Notaio Francesco Bonafede, *Inventario di tutto il mobile, porte, finestre, chiavi, serrature, ferri del castello della città di Castelbuono, 16 giugno 1791*, vol. 2919, cc. 792r-v. Il locale è ancor oggi perfettamente conservato, «nella veste di una sua probabile ristrutturazione secentesca, con la sua angusta porta di ingresso dal cortile del castello, con il pavimento e le pareti rivestite in lastroni di pietra, con la latrina per i carcerati, la finestra con la tripla grata e la botola, anch'essa munita di grata, che si apre nella volta e che consentiva ai carcerieri di controllare i detenuti dalla stanza superiore» (E. Magnano di San Lio, *Castelbuono capitale dei Ventimiglia*, Giuseppe Maimone editore, Catania, 1996, p. 129).

⁹² E. Magnano di San Lio, *Castelbuono*

capitale dei Ventimiglia cit., p. 130.

⁹³ *Inventario di tutto il mobile, porte, finestre, chiavi, serrature, ferri del castello della città di Castelbuono* cit., cc. 792v-793v.

⁹⁴ Sulla Vicaria di Palermo, cfr. A. Cutrera, *Le carceri di Palermo e la Venerabile Opera di Nostra Signora di Santa Maria di Visita Carceri*, in *Archivio Storico Siciliano*, N. S., Anno. LIV, 1934, pp. 88-160; G. Tessitore, *L'utopia penitenziale borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 117 sgg, che in particolare affronta il tema della costruzione e gestione dell'Ucciardone nella prima metà dell'Ottocento.

⁹⁵ *Consulta sul modo di stabilire le carceri e ridurle in buona forma*, Bcp, ms. 3Qq E 70 n. 8 (XVI secolo). Dall'eserci-

cassero i costi sulle popolazioni soggette, come avvenne nel 1592 a Castelbuono, dove le spese delle opere di ristrutturazione del carcere furono addossate anche alle università di Tusa e di San Mauro, perché anche le loro popolazioni usufruivano del carcere del marchesato ubicato a Castelbuono⁹⁶.

La legislazione siciliana del '400-'500 aveva mostrato una certa sensibilità per la sorte dei carcerati, predisponendo delle visite periodiche da parte della Regia Corte. Nelle prammatiche del viceré Colonna del 1583 si raccomandava che

la Gran Corte et gli altri magistrati et ufficiali nelle visite che faranno de carcerati s'informino diligentemente delli trattamenti che si fa loro et dian pronto rimedio a quei disordini et eccessi che ritrovassero, et avisino anco il viceré di quello che veddranno avere bisogno della mano sua, acciocche il rimedio sia più efficace et stabile⁹⁷.

E si disponeva inoltre che

ogni università deputi per Consiglio alcune persone honorate, le quali per carità vadan cogliendo limosine per carcerati, et vincendevolmente visitandoli supplendo a bisogno loro così di vitto, come di vestito et dormire, et anco a spese che occorressero per la difesa di persone miserabili. E sopra tutto habbiano particolare cura de gl'infermi et si informino anco essi de' mali trattamenti che vengano fatti a carcerati nel vitto, luoco, et modo; et lo referiscan al magistrato et ufficiale ordinario giudicante et al procuratore de' poveri, acciocche si procuri il rimedio. Et mancandosi di dare tale rimedio, essa università l'avvisi al viceré⁹⁸.

In verità già Alfonso il Magnanimo aveva prescritto che «in domo bene apta et sana, qua carcerati vivere queant, custodiri debere...», intimando a capitani e giurati di visitare le carceri una

zio del mero e misto imperio derivava non solo il potere di costruire le carceri, ma anche di nominarne i custodi (G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., p. 85).

⁹⁶ Il pagamento delle opere di ristrutturazione (*maragmata*) – appaltate all'asta a mastro Giuseppe Battaglia («fuit de ordine gubernatoris marchionatus Hiieracii accensa candela ut si qui ea conficere vellet compareat suam oblationem factorum») con un ribasso del quindici e mezzo per cento («et ultra, dictus magister Joseph teneat etc. et se obligavit et obligat eidem gubernatori dicto nomine stipulanti de extimatione faciendâ ut supra relaxare unceas quin-

decim e tarenos quindecim pro quibuslibet unceis centum») – sarebbe avvenuto in due soluzioni: le prime trenta onze, a carico delle università di Tusa (dieci onze) e di S. Mauro (20 onze), sarebbero state versate «a menza cottura della calcarâ per dicto magistro Josephi prima di farsi»; e altre venti onze «successive servendo solvendo ... nisi finitis fabricis praedictis» (Cit. in E. Magnano di San Lio, *Castelbuono capitale dei Ventimiglia* cit., pp. 289-290).

⁹⁷ *Constitutioni prammaticali del Regno di Sicilia* cit., pp. 31-32.

⁹⁸ *Ivi*, p. 32.

volta al mese «ut carcerati tractentur bene, se informant», procedendo contro quei carcerieri che trovassero «culpabiles» e provvedendo a informare debitamente la Magna Curia⁹⁹. Ciò in virtù del fatto che «carcer ad custodiam, et non ad poenam, ne delusoria sint iudicia, inventus est»: il carcere serviva infatti a custodire e non a punire, come era opinione diffusa tra i giuristi, che generalmente almeno in linea di principio distinguevano tra custodia e pena, lasciando al carcere un posto tutto sommato marginale nel sistema delle pene¹⁰⁰. Nella realtà, tale massima si applicava piuttosto alla carcerazione preventiva, particolarmente praticata contro testimoni reticenti, nei confronti della quale maggiore era l'attenzione. Essa – come comandava il principe di Butera – non doveva prolungarsi oltre gli otto giorni entro i quali gli ufficiali erano tenuti a recepire le informazioni necessarie, «altrimenti s'intendano detti ufficiali sottoposti alle dispenze di detti carcerati»¹⁰¹. Inoltre, nei casi *a relegatione infra* «gli ufficiali mai possano carcerare l'accusati o denunciati, che prima non costasse delli delitti contenuti nell'accuse, ma li debbiano mettere in plegeria [cauzione], e costando in tanto, li debbano carcerare»: solo nei casi di furto occorreva «procedere con quel rigore, che richiede la giustizia». A Castelvetro il principe Diego Pignatelli Aragona nelle sue «istruzioni e ordinazioni» stabiliva che, «mentre si stanno ricevendo le informattioni, li ufficiali non terranno li prosecuti nelli damuselli senza expresso ordine», salvo in casi gravi¹⁰². Ai giudici locali era del resto vietato dal 1585 su disposizione di Filippo II la carcerazione «por causa a ellos buenvista» e senza che ne venisse dichiarata la ragione nell'ordine di cattura; soltanto nei casi di flagranza di reato e di contumacia del reo si poteva procedere alla carcerazione senza mandato del magistrato¹⁰³. Contestualmente il sovrano aveva ribadito che la carcerazione «non si usi se non in caso che la colpa di cui fosse taluno accusato, qualora se gli provasse, meriti pena maggiore di relegazione, con che cesserà l'abuso e facilità che dicesi di essersi in ciò

⁹⁹ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae*, 2 voll., Palermo, 1743, vol. I, cap. XLIII di Alfonso, p. 220 (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Rubbettino, Messina, 1999).

¹⁰⁰ Cfr. in proposito R. Canosa, I. Colonello, *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, Sapere 2000, Roma, 1984, pp. 17 sgg.

¹⁰¹ Cfr. la prammatica del 1510 del viceré Ugo Moncada (M. Muta, *Regni Siciliae pragmaticarum sanctionum*, t. I, Palermo, 1622, p. 280).

¹⁰² Archivio del Comune di Castelve-

trano, Atti 1698-1699, s.n.

¹⁰³ *Siculae Sanctiones* cit., t. V, p. 14. Sull'argomento, cfr. anche F. Candini, *Codex iuris siculi*, t. I, Panormi, 1798, p. 428. Con la circolare del 15 dicembre 1784 venne proibito ai baroni «di poter ordinare carcerazione colla formula per motivi a sé ben visti, dandosi per ragione di tal nuovo regolamento che tale formula è vietata agli stessi giudici a tenore delle lettere regie di Filippo II inserite nel tomo V delle Sicole Sanzioni» (*Memoria ragionata* cit., p. 2).

praticata»¹⁰⁴. Più tardi nel 1635 il viceré Alcalà dispose che ogni barone dotato di mero e misto imperio, che avesse ottenuto la facoltà di procedere *ex abrupto*, doveva inoltrare ogni quattro mesi (maggio, settembre, gennaio) la «lista di tutti li prosecuti carcerati a nome vostro per delitti a *relegatione supra*, con avvisare le cause di loro prosecutioni, e il tempo che sono stati carcerati; e fede negativa di non vi essere altri carcerati prosecuti, se non quelli che mandirete per quella lista». La pena irrogata in caso contrario era particolarmente grave dal momento che si rischiava di «perdere la prima volta il mero e misto imperio per tempo di mesi sei, e la seconda volta per tempo di anno uno, e la terza volta per tempo di anni due»¹⁰⁵.

Un tema dunque quello del carcere preventivo non senza ragione oggetto delle preoccupazioni anche del marchese di Geraci, genero del principe di Castelvetro e governatore dei suoi stati, che nel 1689 proprio in relazione all'amministrazione della giustizia a Castelvetro non esitava a confessare un «qualche scrupolo perché parmi che un povero delinquente patisca due pene, una di lungo carcere», nell'attesa che gli ufficiali acquisissero le informazioni e le prove, «et una della condanna», che talvolta risultava più gravosa e duratura di quella assegnata dal giudizio¹⁰⁶. Lo stesso del resto denunciava apertamente la «detestabile enormità e sceleragine degna d'essere abominata» di cui si era reso responsabile il fiscale di Castelvetro, il quale aveva estorto *extrajudicialmente* le loro confessioni agli indagati «con allettamenti, e sotto pretesto di haverli a liberare li indusse a fare detta confessione e poi li ingannò, o perché, e questo secondo la predetta informativa che ho è più verosimile, ci fa tormenti et in virtù di essi li induce a confessare»¹⁰⁷.

Ai suoi carcerieri (castellani) il principe di Butera non solo vietava – come si è detto – il ricorso senza suo ordine alla tortura per estorcere le confessioni, ma prescriveva «d'usare qualsivoglia diligenza, che si deve, di rivedere spesso li carcerati, che saranno in loro potere ... poiché una cosa ch'importa tanto, deve da loro medesimi esser custodita»¹⁰⁸.

¹⁰⁴ *Siculae Sanctiones* cit., t. V, p. 13.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 59. La disposizione severa dell'Alcalà giungeva alcuni mesi dopo la concessione generalizzata a molti baroni dotati di mero e misto imperio della potestà di procedere *ex abrupto* «acciò avessivo provisto li prosecuti carcerati a nome vostro» (cfr. *supra*, p. 17), e muoveva dalla considerazione che invece «non sono stati provisti li detti prosecuti», e pur essendo trascorso molto tempo da allora questi «anco al presente si ritrovano carcerati».

¹⁰⁶ Cit. in G. Diecidue, *Seicento castelvet-*

tranese. Società vita economia, Biblioteca, Mazara del Vallo, p. 57.

¹⁰⁷ Cit. in G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., p. 173. A Castelvetro la tortura veniva praticata nelle vecchie carceri, sul campanile della Madrice con un laccio appeso alla campana grande, e presso il Palazzo di città (G. Diecidue, *Seicento castelvetranese* cit., p. 59).

¹⁰⁸ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 31.

D'altra parte, però, il principe mostrava una certa inflessibilità quando si trattava di concedere permessi ai carcerati consentendo loro di poter stare «in fide carcerarii»: circostanza che li avvantaggiava non poco, dal momento che il passare del tempo e l'avvicinarsi nelle cariche degli ufficiali determinavano la dimenticanza dei delitti e di conseguenza del dovuto castigo. Senza contare che spesso questi stessi di notte commettevano delitti oppure, peggio, si sottraevano con la fuga al corso della giustizia. E per discolarsi i carcerieri si giustificavano dichiarando «haversene quelli fuggiti e fratte dette carceri»: pertanto nelle città e terre del principe sarebbe stato assolutamente vietato «lasciar passeggiare né di notte né di giorno nessun carcerato, così civile come criminale; e tanto di casi *a relegatione supra*, quanto *infra*», con pene pecuniarie piuttosto pesanti sino a due anni di carcere per i contravventori. L'evasione, per la quale era previsto il ricorso al bando, era un fenomeno piuttosto frequente: a Castelvetrano si ricordavano in particolare due episodi eclatanti di fuga, quella del 1682, avvenuta attraverso un buco praticato nel muro della cappella attigua, e quella del 1688, resa possibile dalla falsificazione delle chiavi del dammuso che dava sulla strada¹⁰⁹. Qui era pure accaduto che il carceriere, «indisposto et impedito», affidasse le chiavi della prigione a un carcerato con conseguente «fuga di carcerati di molta importanza»¹¹⁰. Potevano verificarsi anche casi di evasione preparati dall'esterno, utilizzando scale per raggiungere finestre più alte e meno protette: si trattava del reato di «discalatione et frattura delle carceri». È quanto avvenne con grande clamore a Cefalù nel 1646, quando don Antonino Passafiume, accusato di gravi delitti di stupro, e don Salvatore Di Stefano, accusato di omicidio, fuggirono di notte dal carcere situato nel campanile della cattedrale con l'aiuto di una decina di persone che erano riuscite ad abbattere la porta del campanile, tagliare la corda delle campane per evitare che si mettessero a suonare, rompere il catenaccio della porta della canonica e arrivare con una scala sino alla porta del carcere consentendo la fuga degli amici detenuti¹¹¹.

Che nelle carceri fossero diffusi i casi di corruzione o di concussione era d'altronde noto, se nel 1597 il Parlamento siciliano così denunciava: «nelle carceri s'intende ritrovarsi molti abusi, per rimedio di cavar denari da carcerati con diversi espedienti, e fra gl'altri con mettere ferri senz'ordine di Giudice, né occasione, e con far pagare camere, et oglio, et altre angarie»¹¹². Era infatti proibito costringere i carcerati a comprare

¹⁰⁹ A. Giardina, F.S. Calcara, *La città palmosa. Una storia di Castelvetrano. I – Dalle origini al XVII secolo*, Lions Club di Castelvetrano, 2007, p. 147.

¹¹⁰ G. Diecidue, *Seicento castelvetranese* cit., p. 57.

¹¹¹ L'episodio è riportato da F. Figlia,

Giustizia e Società in Sicilia tra il Cinquecento e il Settecento. Il vescovato di Cefalù, Offset Studio editore, Palermo, 2003, pp. 103-106.

¹¹² F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. II, cap. CXXV di Filippo II, p. 323.

alimenti in carcere o imporre loro qualsiasi genere di gravezza, secondo quanto stabilito da Filippo II *per literas* emanate a Madrid 31 marzo 1591: castellani e carcerieri usavano invece obbligare i detenuti ad acquistare vino, pane e altri generi,

vendiendo todo à caros pretios y sin postura, que de mas que ordinariamente es de mui vil condition la provision que azen, y proibien que no se traga nada de fuera para falir por essa via meyor con su intento, y porque no se deve permitir que semeyante vexation passe adelante, sino que cada uno tenga libertad de proveirse de donde quisiere y le estubiere byen, dareis la orden que convenga para que lo dicios castellanos non puedan compelle à los presos que coprende su taberna los mantinimientos que huvirien menester, y que lo guarden inviolabilmente so pena que si lo contraveniere se procura en ello de remedio¹¹³.

E ancora nel 1625 il viceré Doria minacciava severi castighi ai castellani che estorcevano ai detenuti diritti «exorbitantes con titolo de tenellos en el patio o en otras partes» meno malsane¹¹⁴.

Altro problema rilevante doveva essere quello delle risse nelle carceri, «facendo sangue con cortelli, bastoni, pietre o qualsivoglia altro instrumento», se nel 1567 l'allora presidente del regno Carlo d'Aragona dovette promulgare una prammatica in cui minacciava pene severe per i responsabili, quali la condanna al remo «essendo personi ignobili», o la detenzione in un castello «essendo personi nobili»¹¹⁵, oltre alla possibilità di procedere *ex abrupto* contro tale reato.

Il carcere dunque era ancora essenzialmente il luogo di custodia in cui si scontava la pena generalmente preventiva in attesa di giudizio o dell'esecuzione. Per i reati più gravi erano previste la condanna al remo e l'esecuzione capitale¹¹⁶: l'una salvava la vita, ma per la sua durezza costituiva nella maggioranza dei casi una vera e propria con-

¹¹³ Il testo è riportato da G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., lib. III, cap. VI, p. 320. Cfr. anche le disposizioni del viceré Maqueda nel 1599 (*Siculae Sanctiones* cit., p. 71). Occorre ricordare che ogni detenuto doveva provvedere al necessario a proprie spese e che all'interno delle carceri e dei castelli potevano trovarsi taverne. Sull'argomento, cfr. A. Cutrera, *Le carceri di Palermo* cit., pp. 121-123. Diversi episodi di estorsione e abusi nel carcere della Vicaria di Napoli sono riferiti da R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli* cit., pp. 179-181, 186-187.

¹¹⁴ G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., p. 161.

¹¹⁵ *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. I, prag. 13, tit. 31, p. 223. La qualità della

persona che commetteva il reato era un elemento non secondario nella erogazione della pena da parte del giudice.

¹¹⁶ Nelle sue istruzioni al viceré duca di Albuquerque (1627) Filippo IV lamentava che i baroni dotati di mero e misto imperio erano soliti condannare i delinquenti «ad altre galere, e non alle mie» (Ast, Sicilia, inv. I, cat. I, mazzo 2, fasc. 62, f. 23). Le altre pene comminate possono desumersi dalle prammatiche, ma erano generalmente riassunte nei privilegi di mero e misto imperio: si veda, ad esempio, la già citata concessione al principe di Trabia (*supra*, p. 12). Sull'argomento, cfr. A. Italia, *La Sicilia feudale* cit., pp. 416-419. Sulla condanna al remo nell'area mediterranea, cfr. M. Aymard, *Chiourmes et galè-*

danna a morte; l'altra rappresentava spesso una scorciatoia a una esistenza esposta nelle carceri dell'epoca al rischio assai elevato di malattie, fame, violenza, spesso la morte stessa. E tuttavia, di fronte alla durezza del carcere, a Castelvetro si preferiva la condanna al remo, come recita un detto popolare: «Megghiu 'n galera a vucari lu rimù chi carzarati a Castedduvitranu»¹¹⁷. Il passaggio al carcere come pena nel senso di perdita della libertà maturerà più tardi, attraverso un processo lungo, complesso e articolato¹¹⁸.

Nella fase di transizione dal carcere preventivo a quello punitivo erano soprattutto i poveri, che non erano in grado di commutare una pena in denaro, ed erano più esposti alla carcerazione per debiti, a congestionare le carceri per lungo tempo¹¹⁹. La legislazione rivolgeva comunque una certa attenzione ai casi di particolare disagio: in osservanza del capitolo 176 di re Alfonso, il principe di Butera disponeva che i carcerati, «che per la loro povertà non ponno fare le loro defensioni ed havere il dovuto spedimento, costando la loro povertà» dovevano essere esentati da ogni spesa e i giudici dovevano curare di procedere nelle loro cause «con quella brevità possibile, che de iure li viene permesso e del rito del regno»¹²⁰. In caso di carcerati infermi condannati per delitti *a relegatione infra*, gli ufficiali avrebbero potuto procedere alla scarcerazione «con darli redeundo in casa ad effetto di curarsi», previa relazione medica¹²¹; se invece si trattava di infermi

res dans la Méditerranée du XVI^e siècle, in «Histoire économique du monde méditerranéen 1450-1650», Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel, Privat éditeur, 1973, pp. 54-56 (on line sul sito www.mediterranearichestoriche.it); G. Alessi Palazzolo, *Pene e "remieri" a Napoli tra Cinque e Seicento. Un aspetto dell'illegalismo d'Ancien Régime*, in «Archivio storico per le province napoletane», XV, 1977, pp. 235-251; sino ai più recenti approfondimenti di L. Lo Basso, *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, Selene edizioni, Milano, 2003; e F. Angiolini, *La pena della galera nella Toscana moderna (1542-1750)*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati* cit., pp. 79-115, V. Favarò, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, «Quaderni-Mediterranea. Ricerche storiche», n. 10, 2009, pp. 137-148 (on line sul sito www.mediterranearichestoriche.it).

¹¹⁷ Cit. in A. Giardina, F.S. Calcara, *La città palmosa* cit., p. 147.

¹¹⁸ Sulla funzione del carcere in età moderna, cfr. l'ormai classico M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993 (ed. originale 1975), pp. 101-102; G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978 (ed. originale 1939); D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna, 1977.

¹¹⁹ Cfr. M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Einaudi, Torino, 1999, p. 629; B. Geremek, *La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa*, Laterza, Roma-Bari, 1991, p. 215.

¹²⁰ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi nelli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 25.

¹²¹ Roberto Mantelli documenta casi di simulazione di malattia e tentativi di procurarsele artificiosamente (R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli* cit., p. 185).

carcerati per delitti *a relegatione supra* (tranne per i reati d'omicidio per i quali non era prevista la scarcerazione) si rendeva necessario il ricorso all'autorità del principe, con la sola eccezione dei casi gravi con pericolo di vita per i quali era possibile agli ufficiali procedere alla relegazione domiciliare per soli quindici giorni al fine di consentire al reo nel frattempo il ricorso al principe.

Nella concezione seicentesca rimane comunque centrale la percezione della pena come deterrente. Non a caso, nelle sue istruzioni al viceré Albuquerque del 1627, Filippo IV sottolineava il carattere repressivo della pena, «perché la principale parte della politica e buon governo delli regni consiste nella giustizia criminale, poiché questa opera che il male col timore della pena reprime, et raffrena la sua pessima inclinazione, et il buono possa vivere quieto e pacificamente in sua casa»¹²². Solo a partire dal Settecento comincerà a imporsi la concezione che la certezza di essere puniti e dunque la prontezza della pena possono piuttosto rappresentare un valido deterrente per chi commette reati. Così nel 1750 ormai argomentava Zenobio Russo e Diana, procuratore fiscale del Tribunale del Real Patrimonio: «... alla correzion de' delitti non è tanto efficace la severità delle pene, quanto la celerità de' giudizi. Questa è quella, che a' rei più incute timore, ed al pubblico serve d'esempio, per farlo ben vivere, con quella inevitabile ragion di sogezione alle leggi divina ed umana»¹²³. Ancora però celerità del giudizio e rito straordinario *ex abrupto* venivano concepiti come strettamente connessi: *Ordo est ordinem non servare*. «L'originaria eccezione era divenuta regola»¹²⁴.

¹²² Ast, Sicilia, inv. I, cat. I, mazzo 2, fasc. 62, f. 29. La nozione di giustizia è ormai transitata nella sfera della repressione e della lotta contro il crimine, è diventata insomma un fattore politico, allontanandosi dalla sfera semantica del distributivo e del risarcitorio. Cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica* cit., p. 361, che evidenzia come «la giustizia egemonica è una macchina finalizzata all'inflizione della pena. Legge, azione, raccolta delle prove, convergono in un punto: mettere il giudice in condizione di punire coloro che hanno violato le leggi». Sull'argomento, cfr. anche la

riflessione di Paolo Prodi sul rapporto tra diritto e morale, crimine e peccato (P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 412-418).

¹²³ Z. Russo e Diana, *Pratica criminale* cit., p. 223. Per delle considerazioni di carattere generale, cfr. D. Frigo, *Principe, giudici, giustizia: mutamenti dottrinali e vicende istituzionali fra Sei e Settecento* cit., pp. 33-34, con riferimento all'opera di Cesare Beccaria.

¹²⁴ V. Sciuti Russi, *La contrastata modernizzazione del sistema penale nel Regno di Sicilia* cit., p. 332.